

## RIUNIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE DEL 29.04.2016

### VERBALE N. 1

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di aprile presso la propria sede si è riunito il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia, convocato con nota n. 8896 del 19.04.2016 .-

Sono intervenuti i Consiglieri:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>	<i>Settore</i>
Mencaroni Giorgio	Presidente	Turismo
Brugnoli Domenico	Consigliere	Agricoltura
-----	Consigliere	Agricoltura
-----	Consigliere	Agricoltura
-----	Consigliere	Artigianato
Ceccarelli Enrico	Consigliere	Artigianato
-----	Consigliere	Artigianato
Datteri Roberta	Consigliere	Artigianato
Moretti Giorgio	Consigliere	Artigianato
Amoni Aldo	Consigliere	Commercio
Caponi Carlotta	Consigliere	Commercio
Gargaglia Vasco	Consigliere	Commercio
-----	Consigliere	Commercio
Pucciarini Chiara	Consigliere	Commercio
-----	Consigliere	Commercio
Ricci Dino	Consigliere	Cooperazione
Antoniazzi Angelo	Consigliere	Credito e Assicurazioni
Buini Gianfranco	Consigliere	Industria
Ciofetti Francesco	Consigliere	Industria
-----	Consigliere	Industria
-----	Consigliere	Industria
Veschi Elena	Consigliere	Industria
-----	Consigliere	Servizi alla Persona
Fiorucci Amedeo	Consigliere	Servizi alle Imprese
Forcignanò Aurelio	Consigliere	Servizi alle Imprese
Giannangeli Roberto	Consigliere	Servizi alle Imprese
Jelinic Ivana	Consigliere	Servizi alle Imprese
-----	Consigliere	Trasporti e Spedizioni

Tattini Andrea	Consigliere	Trasporti e Spedizioni
Bianconi Vincenzo	Consigliere	Turismo
-----	Consigliere	Consulta delle professioni
Petruzzi Alessandro	Consigliere	Associazioni dei Consumatori
Bendini Claudio	Consigliere	Organizzazioni sindacali

Sono inoltre presenti:

-----	Presidente Collegio Revisori	Revisore dei Conti
Cecchetti Alessio	Componente Collegio Revisori	Revisore dei Conti
-----	Componente Collegio Revisori	Revisore dei Conti

Risultano assenti i Consiglieri: Bianchini, Boco, Caprai, Cesca, Colaiacovo, Fora, Mercuri, Panichi, Serafini, Vinti e i revisori Guida e Greco.

Presiede il Presidente dell'Ente camerale Giorgio Mencaroni.

Assiste il Segretario Generale dell'Ente Dr. Mario Pera con funzioni di Segretario.

Il Presidente accertata la presenza del numero legale, dichiara valida l'adunanza ed apre la seduta.

## **DELIBERA N. 5**

**OGGETTO: "Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura" – Proposta revisione.**

Riferisce il Presidente,

Il decreto del Ministro dell'Industria 28 marzo 2000, n. 182 disciplina le forme e le modalità di svolgimento dell'attività di verifica periodica degli strumenti metrici al fine di accertare nel tempo il mantenimento della loro affidabilità metrologica e prevede che lo svolgimento dell'attività di verifica sia effettuato dalle Camere di Commercio territorialmente competenti o da laboratori accreditati dalle stesse Camere di Commercio

L'art. 4 del citato D.M. 182/2000 prescrive che le Camere di Commercio accertino, ai fini dell'accreditamento, in primo luogo, l'indipendenza del laboratorio e di tutto il personale da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici e, in secondo luogo, la dotazione di idonei strumenti e attrezzature.

Con Decreto Ministeriale 10.12.2001 sono state specificate ulteriormente le condizioni e le modalità con cui procedere al riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura; in particolare l'art. 4 prevede che l'organismo interessato al riconoscimento dell'idoneità presenti istanza alla Camera di Commercio territorialmente competente la quale, verificata ed accertata la presenza delle condizioni giuridico amministrative di garanzia di indipendenza e le condizioni tecnico - operative di

garanzia di qualità, oltre che la dotazione di adeguata strumentazione, adotta il provvedimento di riconoscimento dell' idoneità.

Il provvedimento abilita il laboratorio allo svolgimento dell'attività di verifica periodica su tutto il territorio nazionale, è riferito a specifiche categorie di strumenti metrici e contiene specifica indicazione delle caratteristiche metrologiche degli strumenti stessi oltre ad indicare la durata dell' autorizzazione.

La Camera di Commercio di Perugia ha disciplinato la procedura per il riconoscimento dell' idoneità dei Laboratori allo svolgimento delle verifiche periodiche con Regolamento adottato con delibera di Giunta n. 38 del 02.03.2007.

Tuttavia si rende necessario aggiornare tale regolamento al fine di recepire due importanti novità normative.

In primo luogo la riscrittura dell'art. 19 della L. 7 agosto 1990 n. 241 ad opera del Decreto-Legge 31 maggio 2010 , n. 78, così come modificato dalla legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010.

Tale importante modifica normativa ha posto una pietra miliare nel tema della semplificazione amministrativa introducendo l' istituto della Segnalazione certificata di inizio dell'attività in luogo delle precedenti domande finalizzate alla emissione di provvedimenti amministrativi aventi efficacia autorizzatoria. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, completa delle dichiarazioni sostitutive o degli atti di notorietà volti ad autocertificare il possesso dei requisiti di legge, consente all'interessato l' immediato avvio dell'attività.

In secondo luogo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 ha stabilito, all'art. 1, che a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica.

La nuova stesura del "Regolamento per il riconoscimento dell' idoneità dei laboratori all' esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura", dunque, nel recepire le sopra citate modifiche normative, prevede che l'attività di verifica periodica sugli strumenti di misurazione possa essere avviata sulla base della semplice presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività.

Il nuovo Regolamento, inoltre, nel confermare la previsione secondo cui i laboratori sono tenuti a comunicare alla Camera di Commercio l' esito delle verifiche effettuate, dispone che tale comunicazione debba essere inoltrata secondo modalità telematiche.

IL CONSIGLIO CAMERALE

- Visto il Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 28 marzo 2000, n. 182, "Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio";
- Visto il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001, "Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura";
- Vista la L. 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e gli aggiornamenti allo stesso introdotti ad opera del Decreto Legge 31 maggio 2010 , n. 78, così come modificato dalla legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010.
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011;
- Vista la Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 30 luglio 2004, definizioni delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verifica periodica;
- Vista la Delibera della Giunta camerale n. 5 del 12.01.2016;
- Visto il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, effettuato dal dirigente responsabile dell'area amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 8 del 6.7.2000;

d e l i b e r a

di approvare il Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti misura, che costituisce allegato "A" al presente provvedimento.

Allegato A alla Delibera n. 5 del 29.04.2016

Indice

OGGETTO	art. 1
DEFINIZIONI	art. 2
NORME DI RIFERIMENTO art. 3	
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)	art. 4
INDIPENDENZA DEL LABORATORIO	art. 5
VALUTAZIONE DEI REQUISITI	art. 6
ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE SVOLTA DAL LABORATORIO	art. 7
SIGILLI DI GARANZIA	art. 8

STRUMENTI PRIVI DEI SIGILLI DI GARANZIA...	art. 9
VIGILANZA PRESSO LA SEDE DEL LABORATORIO	art. 10
VIGILANZA SUGLI STRUMENTI VERIFICATI DAI LABORATORI	art. 11
SOSPENSIONE	art. 12
REVOCA.	art. 13
RINNOVO	art. 14
SISTEMA INFORMATIVO	art. 15
ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI	art. 16
REGISTRO PUBBLICO DEI LABORATORI	art. 17
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	art. 18
MODELLO SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L. 07/08/1990 N. 241 E S.M.I.	ALLEGATO 1
ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA SCIA	ALLEGATO 1 BIS
ELENCO STRUMENTI E APPARECCHIATURE POSSEDUTI E RITENUTI IDONEI PER L'ESECUZIONE DELLA VERIFICA PERIODICA	ALLEGATO 2
MODELLO DICHIARAZIONE INDIPENDENZA	ALLEGATO 3
MODELLO DICHIARAZIONE CONFORMITÀ ALLA UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI IL LABORATORIO SIA IN POSSESSO DELLA SOLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITÀ A FRONTE DELLA NORMA UNI EN ISO 001)	ALLEGATO 4
MODELLO DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AD INVIARE COPIA RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE/ACCREDITAMENTO	ALLEGATO 5
MODELLO DICHIARAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEL LABORATORIO DI IMPEGNO A RISPETTARE IL VINCOLO DEL SEGRETO PROFESSIONALE	ALLEGATO 6
CONTRASSEGNI DA APPLICARE SUGLI STRUMENTI	ALLEGATO 7
PIANO DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO DEGLI STRUMENTI SOTTOPOSTI A VERIFICA	ALLEGATO 8

#### Art.1- Oggetto

Il presente regolamento disciplina le condizioni di riconoscimento dell' idoneità dei laboratori alla esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura prevista dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001.

Ai fini del riconoscimento dell' idoneità il laboratorio procede mediante la presentazione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Perugia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le modalità previste al successivo art. 4, secondo quanto previsto nell' art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i.

## Art.2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "decreto", il decreto del Ministro delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001;

b) per "strumenti di misura", quelli rientranti nelle seguenti categorie:

masse e misure campione;

misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna;

strumenti per pesare;

complessi di misura per carburanti;

misuratori di volumi di liquidi diversi da carburante e dall'acqua;

misuratori massici di gas metano per autotrazione;

strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi;

c) per "verificazione periodica", l'accertamento del mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti;

d) "sigilli di garanzia", i sigilli applicati sugli strumenti di misura in conformità ai documenti di approvazione relativi alle Norme di riferimento di cui al successivo art. 3 del presente Regolamento;

e) "Camera di commercio", la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia;

f) "SCIA", Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

## Art.3 - Norme di riferimento

\* Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con Regio Decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ed integrazioni;

\* Regolamento sul servizio metrico approvato con Regio Decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni;

\* Legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di commercio e di Camere di commercio, ed in particolare l'art. 3, comma 4, lettera d), che attribuisce al Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di modificare le procedure di esecuzione della verifica periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati;

\* Decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, di attuazione della legge n. 77/1997, recante modifiche ed integrazioni alla disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici;

\* Decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001, "Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura"

\* Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 4 aprile 2003, "Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura";

\* Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 30 luglio 2004, definizioni delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verifica periodica;

\* Direttive ministeriali recanti le procedure per l'esecuzione dei controlli successivi sugli strumenti di misura;

\* Norma UNI EN ISO 9000:2005. Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e terminologie;

\* Norma UNI EN ISO 9001:2008. Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti;

\* Norma UNI EN ISO 17025:2005. Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura;

\* Norma UNI EN ISO 19011:2003 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale;

\* Norma UNI ISO 2859 "Procedimenti di campionamento del collaudo per attributi".

#### Art.4 - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Il Laboratorio può avviare le attività dalla data di ricezione della SCIA presso il competente ufficio della Camera di Commercio corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici necessari a consentire le verifiche di competenza, purché la segnalazione sia stata trasmessa con le seguenti modalità:

a) Mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Perugia  
Area Regolazione del Mercato-Ufficio metrico  
Via Cacciatori delle Alpi, 42  
06121 Perugia

oppure

b) Mediante PEC al seguente indirizzo: [cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it)

con la seguente specificazione obbligatoria sul plico o nell'oggetto della comunicazione via posta certificata:

SCIA decreto 10/12/2001 - All'Ufficio metrico – Fabbricanti metrici

Al fine di agevolare la presentazione della segnalazione certificata di attività è stato predisposto il modello di cui all'allegato 1, da utilizzare per la redazione della segnalazione che deve contenere i seguenti elementi:

1)l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di sistemi di misura per i quali si intende eseguire la verifica periodica;

2)l'elenco delle attrezzature e dei campioni, idonei all'esecuzione delle verificazioni, di cui il laboratorio si avvale per l'esecuzione della verifica con l'indicazione delle caratteristiche tecniche secondo il modello allegato;

3)la planimetria, in scala adeguata, dei locali destinati al laboratorio di verifica, in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;

4)la dichiarazione con cui il laboratorio si impegna ad adempiere agli obblighi derivanti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001, "Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura", secondo il modello allegato;

5) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati, positivi o negativi, redatto secondo l'allegato modello 5;

6)l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche;

7)l'elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali;

8)la documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 2 del Decreto ministeriale 10 dicembre 2001;

9)la documentazione del possesso dei requisiti gestionali e tecnici della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura;



10) copia del certificato di accreditamento a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, effettuata da Accredia o da altro Organismo aderente all'E.A. (European Cooperation for Accreditation) firmatario dell'accordo multilaterale di mutuo riconoscimento, con specifico riferimento all'attività per la quale viene presentata la SCIA;

11) oppure, in alternativa, copia della certificazione del sistema di gestione qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001 effettuata da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 o equivalente, nel quale sia presente l'attività di prova strumenti di misura;

12) copia dei contrassegni di esito verifica periodica di cui all'art. 3 del D.M. 182/2000;

13) copia dei sigilli di garanzia di cui alla Direttiva Ministeriale del 30 luglio 2004 i quali devono contenere lo spazio per l'inserimento del numero identificativo assegnato al laboratorio stesso.

14) Impegno a comunicare alla Camera di Commercio gli esiti degli accertamenti svolti sugli strumenti di misurazione secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7.

Al ricevimento della SCIA, completa di tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento e meglio specificata nell'Elenco di cui all'allegato n. 1 bis a pena irricevibilità, la Camera di commercio assegna e comunica al laboratorio con le modalità di cui all'art. 13 il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo e provvede all'iscrizione del laboratorio nel Registro nazionale dei laboratori che eseguono la verifica periodica.

Il numero identificativo è composto da un codice alfanumerico, in cui i primi due caratteri sono le due lettere identificative della sigla della provincia in cui il laboratorio ha la sua sede operativa.

Alla presentazione della SCIA il laboratorio è tenuto al pagamento alla Camera di commercio di un importo, pubblicato nel sito Internet istituzionale della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Perugia-[www.pg.camcom.gov.it](http://www.pg.camcom.gov.it), per il rimborso dei costi dell'attività di vigilanza di cui all'art. 6 del D.M. 10 dicembre 2001.

Il laboratorio è tenuto a comunicare alla CCIAA ogni eventuale variazione intervenuta rispetto a quanto comunicato, documentato e trasmesso a corredo della SCIA entro il termine di 30 gg dalla variazione stessa.

Art.5 - Indipendenza del laboratorio

Ai sensi dell'art. 2, comma 2b del D.M. 10 dicembre 2001, qualora il laboratorio eserciti anche l'attività di assistenza o riparazione per la stessa tipologia di strumenti, deve dare evidenza che la funzione di verifica periodica è svolta in maniera distinta ed indipendente da quella di assistenza e di riparazione. A tal fine il responsabile del laboratorio della verifica periodica dipende direttamente dal rappresentante legale e deve essere indipendente dal responsabile delle attività di manutenzione e riparazione.

Il laboratorio deve essere indipendente da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utilizzatori degli strumenti metrici oggetto della verifica.

Tali requisiti si intendono soddisfatti se sussistono le seguenti condizioni:

1. la separazione sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile dell'area di attività da quelle inerenti la vendita, la manutenzione e la riparazione degli strumenti metrici, in modo da dimostrare che esse ed il personale sono libere da pressioni indebite, commerciali, finanziarie o di altra natura;

2. l'autonomia sulla base di poteri conferiti al loro responsabile, il quale dovrà essere dotato di completa indipendenza operativa e dipendere direttamente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'azienda;

3. la distinzione del personale direttivo da quello impiegato nelle altre attività dell'organizzazione

La società è responsabile delle attività svolte dal personale, a qualunque titolo incaricato, che agisce per suo conto.

Il rappresentante legale dell'impresa di cui il laboratorio fa parte attesta le condizioni e il possesso dei requisiti del personale incaricato. A tal fine compila apposita dichiarazione utilizzando il modello allegato 3.

#### Art.6 -Valutazione dei requisiti

La Camera di commercio, entro i 60 giorni dal ricevimento della SCIA, effettua le seguenti attività:

a) valutazione della SCIA e della documentazione allegata;

b) verifica presso il laboratorio per la valutazione di  
- rispondenza tra documentazione e realtà operativa;

- possesso dei requisiti gestionali e tecnici;
- possesso dei requisiti di garanzia di indipendenza;
- possesso dei requisiti di qualificazione tecnico-professionale.

Tale verifica sarà differenziata a seconda che il laboratorio sia accreditato in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17025 o certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001

La Camera di commercio comunica al laboratorio la composizione del team di verifica e il nome del responsabile della verifica, insieme con il piano di verifica, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi dalla data fissata per la visita.

Il laboratorio, nel giorno comunicato, riceve il team di verifica nella sua sede, mette a disposizione la documentazione necessaria e presta la massima cooperazione.

La Camera di commercio nei 60 giorni successivi alla data di presentazione della SCIA effettua le verifiche e i controlli della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, ovvero in caso di irregolarità, notifica all'interessato l'ordine motivato di sospendere l'attività intrapresa ovvero di non iniziare la predetta attività, disponendo, se del caso, l'eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi, salva possibilità di richiedere al laboratorio di rendere l'attività conforme alla normativa vigente entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Ove la conformazione non intervenga nei termini stabiliti, prorogabili su richiesta motivata da parte del laboratorio, la Camera di commercio procederà a comunicare il divieto di prosecuzione dell'attività e inviterà il laboratorio a rimuoverne gli effetti dannosi.

E' comunque salva la facoltà per il laboratorio di presentare una successiva SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere l'attività conforme alla normativa di riferimento.

Fermi restando comunque gli eventuali profili di rilevanza penale, si precisa che la conformazione non è consentita nel caso di dichiarazioni false o inesatte.

Decorso il termine dei 60 giorni la Camera di commercio può comunque procedere mediante i provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 octies della legge 241/1990 e s.m.i., ovvero mediante provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, sentito il laboratorio previo invio della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i.

#### **Art. 7 – Attività di verifica svolta dal Laboratorio**

L'attività di verifica periodica deve essere svolta dal laboratorio accreditato secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dal Ministero delle Attività Produttive con il D.M. 28 marzo 2000 n. 182 e le Direttive ministeriali 4 aprile 2003 e 30 luglio 2004.

L'esito positivo della verifica periodica è attestato dal personale incaricato della verifica mediante l'apposizione su ogni strumento del contrassegno di cui all' Allegato 7.

Il laboratorio, inoltre, rilascia all'utente metrico una dichiarazione attestante l'esito dell'accertamento svolto, ed infine comunica alla Camera di Commercio di competenza l'esito positivo della verifica entro sette giorni dalla data della verifica stessa secondo le modalità di cui all'art. 15.

In caso di esito negativo della verifica periodica, qualora gli strumenti risultino fuori del campo degli errori massimi permessi, o presentino difetti tali da pregiudicarne l'affidabilità metrologica, ovvero non abbiano tutti i sigilli di protezione integri, il laboratorio non applicherà alcun contrassegno e provvederà a comunicare l'esito negativo dell'operazione entro i due successivi giorni lavorativi alla Camera di Commercio nel cui territorio si trova lo strumento presentato a verifica.

Nel caso venga riscontrata la mancanza dei sigilli di garanzia si applicheranno le prescrizioni indicate nel successivo art. 9.

#### Art. 8 – Sigilli di garanzia

A garanzia dell'inalterabilità dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare sottoposti a riparazioni o modifiche, i laboratori accreditati utilizzeranno i sigilli di garanzia approvati dal Ministero Attività Produttive con la Direttiva 30 luglio 2004 e descritti nell'allegato 7.

Ciascun laboratorio deve provvedere direttamente e sotto la propria responsabilità alla realizzazione dei marchi e delle etichette autoadesive con l'impronta dei sigilli di garanzia, depositando le impronte su lamine metalliche, distinte per dimensione, presso la Camera di commercio di Perugia.

In caso di furto o smarrimento di marchi o etichette autoadesive il laboratorio deve inoltrare denuncia agli organi di Polizia e darne comunicazione alla Camera di Commercio entro il termine di 48 ore.

#### Art. 9 – Strumenti privi dei sigilli di garanzia

I laboratori informano la Camera di commercio competente per territorio degli strumenti mancanti dei sigilli di garanzia previsti dalla vigente normativa.

In tal caso i laboratori procederanno alle operazioni di verifica periodica, ed i relativi sigilli, in caso di esito positivo, potranno essere nuovamente apposti decorsi 15 giorni dalla data di invio dell'informazione.

L'obbligo di informare la Camera di commercio non sussiste qualora la mancanza dei sigilli sia attribuibile a riparazioni già comunicate all'ente camerale, o a riparazioni effettuate da strutture appartenenti alla stessa organizzazione di cui il laboratorio è parte distinta, ovvero gli strumenti siano muniti dei sigilli di garanzia provvisori atti ad identificare il soggetto che ha proceduto alle riparazioni. In quest'ultimo caso le operazioni di verifica periodica devono essere svolte dallo stesso laboratorio entro e non oltre i due giorni lavorativi seguenti la riparazione.

#### Art.10 - Vigilanza presso la sede del laboratorio

Con lo scopo di accertare nel tempo che il laboratorio operi secondo quanto stabilito dal D.M. 10 dicembre 2001, la Camera di commercio ha la facoltà di esercitare, ad intervalli casuali, la vigilanza sul laboratorio.

Il laboratorio è tenuto al pagamento di un importo alla Camera di commercio pubblicato sul sito istituzionale [www.pg.camcom.gov.it](http://www.pg.camcom.gov.it), per il rimborso dei costi di vigilanza.

Le ispezioni, effettuate ad intervalli temporali casuali e senza preavviso sono volte a verificare che i laboratori:

- a) siano dotati di strumenti ed apparecchiature idonei in relazione alle categorie di strumenti da sottoporre a verifica periodica;
- b) possiedano i campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare.

La Camera di Commercio di Perugia, in occasione delle visite ispettive, rilascerà un rapporto sulla sorveglianza effettuata.

#### Art.11 - Vigilanza sugli strumenti verificati dai laboratori

La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dai laboratori viene effettuata dalla Camera di commercio, che rilascerà un rapporto sulla sorveglianza effettuata.

La vigilanza sugli strumenti verificati dai laboratori riconosciuti è effettuata sul 5 % degli strumenti verificati su base annuale, secondo un piano di campionamento stabilito dall' Allegato 8.

I mezzi e le risorse necessari alla verifica sul campo sono messi a disposizione della Camera di commercio dal laboratorio che ha eseguito la verifica.

Le disposizioni di cui al precedente capoverso non si applicano nel caso in cui il laboratorio abbia comunicato alla Camera di commercio competente per territorio l'utente presso cui effettuerà la verifica periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.

Qualora le non conformità riscontrate siano tali per cui ricorrano le condizioni previste per la sospensione, la Camera di commercio, anche a seguito di eventuali ulteriori verifiche, avvia l'apposito procedimento di sospensione e ne dà comunicazione con le modalità previste dal successivo art. 12.

La vigilanza sugli strumenti in servizio utilizzati nel territorio di competenza viene effettuata anche se la verifica è stata condotta da un laboratorio proveniente da altre province.

Qualora si riscontrino delle non conformità relative ad un laboratorio iscritto nell'Elenco di un'altra Camera di Commercio, l'esito negativo della vigilanza effettuata sarà comunicato alla Camera di Commercio competente.

#### Art.12 - Sospensione

La Camera di commercio adotta il provvedimento di sospensione qualora, sulla base degli esiti della vigilanza effettuata, siano accertate una o più delle seguenti circostanze:

- a) violazioni delle disposizioni previste per il laboratorio dal D.M. 10 dicembre 2001;
- b) perdita dei requisiti di accreditamento/certificazione e delle condizioni di riconoscimento del laboratorio;
- c) perdita dei requisiti gestionali e tecnici della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 – Requisiti generali per la competenza;
- d) accertamento, in sede di vigilanza da parte della Camera di commercio nell'ambito del 5% degli strumenti verificati dai laboratori, di accettazioni o rifiuti indebitamente adottati per una quantità superiore al 5%, su base annuale, degli strumenti di misura complessivamente verificati
- e) il laboratorio non abbia più le condizioni di garanzia e di indipendenza di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- f) mancato versamento entro il 31 gennaio di ogni anno del diritto stabilito per il rinnovo dell'accreditamento.

Il provvedimento, notificato all'interessato entro 10 gg dalla sua adozione, deve contenere le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata e comunque non oltre sei mesi dalla sua notifica, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa che l'ha determinata ed in mancanza di una comunicazione del laboratorio al riguardo, la Camera di commercio, sentito il laboratorio, emette il provvedimento di revoca.

Per l'accertamento della rimozione delle cause della sospensione, la Camera di commercio può disporre una verifica, anche documentale, secondo quanto disposto dal provvedimento di sospensione.

Il provvedimento di sospensione adottato dalla Camera di Commercio viene comunicato a Unioncamere Italiana, al Ministero dello Sviluppo Economico e alle altre Camere di commercio.

#### Art.13 - Revoca

La camera di commercio, sentito il laboratorio, adotta il provvedimento di revoca, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) il laboratorio non rimuova, entro il termine di cui all'art. 12 comma 3, la causa che ha determinato la sospensione;
- b) il laboratorio effettui ripetute violazioni agli obblighi imposti dal presente regolamento o da altre norme in tema di metrologia legale;
- c) il laboratorio non sia più in possesso della certificazione, in corso di validità, rilasciata dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità.

Il provvedimento di revoca adottato dalla Camera di commercio, contenente le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso, è notificato con le modalità di cui all'art. 12.

#### Art. 14 – Rinnovo

Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica ha validità annuale, corrispondente all'anno solare.

Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica è rinnovato ogni anno su istanza del laboratorio, da proporsi entro il 31 gennaio, dietro versamento a favore della Camera di commercio di Perugia dell'importo stabilito dalla Giunta camerale.

#### Art.15 - Sistema informativo

Il laboratorio comunica alla Camera di commercio e alle Camere interessate i dati delle verificazioni effettuate entro i termini di cui all'art. 7 del presente Regolamento. La comunicazione avviene con modalità telematiche utilizzando il software indicato dalla Camera di Commercio.

In caso di mancata comunicazione il laboratorio sarà sanzionato secondo quanto previsto all'art. 12 del presente Regolamento.

#### Art.16 - Elezione di domicilio e comunicazioni

La Camera di commercio elegge domicilio presso la sede legale come segue:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia

Via Cacciatori delle Alpi, 42 – 06121 Perugia

E-mail: [metrico@pg.camcom.gov.it](mailto:metrico@pg.camcom.gov.it)

PEC: [pg.camcom.gov.it@cert.legalmail.it](mailto:pg.camcom.gov.it@cert.legalmail.it)

Qualsiasi avviso o comunicazione richiesti dal presente Regolamento avverranno in forma scritta e saranno indirizzati alla sede legale della Camera di commercio.

#### Art.17 - Registro pubblico dei laboratori

La Camera di commercio inserisce il laboratorio nell'apposito registro dei laboratori che eseguono la verifica periodica.

Tale registro pubblico contiene i seguenti dati:

- a) nome, denominazione o ragione sociale del laboratorio;
- b) nome e cognome del responsabile delle attività di verifica periodica;
- c) indirizzo completo della sede operativa del laboratorio;
- d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli legali utilizzati;
- e) tipi di strumenti per i quali il laboratorio esegue la verifica periodica;
- f) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica.



Il laboratorio che intenda cessare l'attività deve comunicarlo per iscritto alla Camera di commercio che provvederà alla cancellazione dal Registro pubblico. In caso contrario il laboratorio sarà comunque tenuto al pagamento della tariffa per la vigilanza.

La cancellazione è altresì prevista a seguito di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività o di revoca. La sospensione comporta idonea annotazione sul registro pubblico dei laboratori.

Il registro è reso consultabile da parte di tutti gli interessati tramite pubblicazione nel sito internet della Camera di Commercio.

#### Art.18 - Informativa sul trattamento dei dati personali

La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati al fine di consentire alla Camera di commercio l'espletamento delle attività necessarie all'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti al laboratorio per l'esecuzione della verifica periodica ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 10 dicembre 2001. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito all'articolo 11 del Codice sulla privacy, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza. In particolare, i dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi.

Si fa presente che, nell'ambito dei dati personali forniti per le finalità sopra elencate, non vengono raccolti e trattati dati aventi natura sensibile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d, del Codice sulla privacy.

I dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

Il mancato conferimento dei dati non consente l'avvio dell'attività richiesta con la Scia.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti e/o soggetti pubblici e privati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità indicate dalla normativa vigente in materia. I dati personali che saranno comunicati a cura della Camera di commercio ai soggetti sopra elencati riguarderanno esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle



presso le seguenti sedi operative:

Indirizzo      Comune      Provincia

e che sussistono i presupposti e i requisiti di legge.

A corredo della presente SCIA allega:

fotocopia del documento di identità del legale rappresentante

documentazione secondo l'elenco allegato al presente modello debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

Il sottoscritto si impegna, in nome dell'impresa, ad osservare il Regolamento per il riconoscimento che dichiara di aver acquisito, letto e compreso. Il sottoscritto si impegna inoltre, in nome dell'impresa, ad osservare tutte le prescrizioni previste dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001, "Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura".

Luogo e data .....

Firma leggibile

---

I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione ed archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria al fine del riconoscimento.

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni e/o soggetti pubblici e privati per esclusive ragioni di legge.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs196/2003.

Il Titolare del trattamento è la camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia.

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area.

Luogo e data .....

Firma leggibile

### Allegato 1 bis

Documentazione da presentare unitamente alla Scia

1. Elenco degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenuti idonei per l'esecuzione della verifica con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e specificando quali di questi siano da considerarsi di prima linea e quali di lavoro (cfr. allegato 2);
2. Elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali con l'indicazione del responsabile della verifica;
3. Copia dei contrassegni di esito verifica periodica e dei sigilli di garanzia che saranno utilizzati. Tali sigilli devono contenere lo spazio per l'inserimento del numero identificativo assegnato al laboratorio stesso;
4. Documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 10 dicembre 2001, in particolare:
  - dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del legale rappresentante dell'impresa di cui il laboratorio fa parte diretta ad assicurare che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici; che il personale incaricato della verifica è in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale (cfr. allegato 3 e 6);
  - documentazione, ovvero organigramma nominativo e mansionario, da cui risulti esplicitamente il nome del responsabile delle attività di verifica periodica e che, nel caso in cui un laboratorio sia parte di una organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la funzione impegnata nell'attività di verifica periodica sia distinta, autonoma e separata soprattutto con riferimento alle attività di manutenzione e riparazione;
  - copia del certificato di accreditamento rilasciato da Accredia o da altro organismo di accreditamento dei laboratori aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA) o di certificazione del proprio sistema qualità rilasciata da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario (qualora ne sia in possesso);
  - il laboratorio deve altresì allegare il manuale della qualità distribuito in forma controllata;
  - nel caso in cui il laboratorio sia in possesso della sola certificazione del sistema qualità deve fornire la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di operare secondo un sistema qualità conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per le attività per le quali si richiede il riconoscimento e deve allegare le relative procedure a completamento di quanto già previsto nel manuale qualità (cfr. allegato 4);

- l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi (cfr. allegato 5);
  - la dichiarazione con cui si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dal D.M. 10 dicembre 2001, tra i quali l'impegno a trasmettere alla Camera di commercio i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica (cfr. allegato 5);
5. copia del versamento effettuato alla Camera di commercio;
6. planimetria dei locali destinati a laboratorio di verifica.

### Allegato 2

Modello elenco strumenti e apparecchiature posseduti e ritenuti idonei per l'esecuzione della  
verifica periodica.

Codice identificativo dello strumento di misura    Matricola dello strumento  
 Ubicazione dello strumento  
 Descrizione dello strumento (tipo, modello)  
 Costruttore  
 Caratteristiche tecniche dello strumento (ad es. portata, risoluzione, classe)  
 Classificazione dello strumento (prima linea, campione di lavoro)  
 Ente o funzione responsabile della taratura  
 Modalità di taratura  
 Frequenza di taratura  
 Data ultima taratura  
 Data prevista della prossima taratura      Altro

### Allegato 3

Modello dichiarazione indipendenza ex artt. 11 e 22 Decreto n. 31/2011

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**  
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a:.....nato/a.....

il.....residente a..... .in via/piazza.....

legale rappresentante dell'impresa.....

con sede in.....

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, così come previsto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA CHE

- 1.il laboratorio e tutto il relativo personale, di cui al dichiarato elenco allegato, sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;
- 2.il personale incaricato della verifica è in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza adeguata delle prescrizioni relative ai controlli.

Li.....

Firma leggibile.....

Si allega:

- 1)copia del documento valido di riconoscimento
- 2)elenco del personale

Allegato 4

Modello dichiarazione conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (da compilare solo nel caso in cui nel caso in cui il laboratorio sia in possesso della sola certificazione del sistema qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a:.....nato/a.....

il.....residente a.....in via/piazza..... ,

legale rappresentante dell'impresa.....

con sede in.....

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei

benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

di operare secondo un sistema qualità conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per le attività per le quali si richiede il riconoscimento

Li.....

Firma leggibile.....

Si allega copia del documento valido di riconoscimento

Allegato 5

Modello dichiarazione di impegno a inviare copia rapporto di certificazione/accreditamento.

Il/la sottoscritto/a:.....nato/a.....

il.....residente a.....in via/piazza..... ,

legale rappresentante dell'impresa.....

con sede in.....

DICHIARA

- 1.di impegnarsi a conservare per almeno 5 anni la documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati;
- 2.di impegnarsi a inviare alla Camera di commercio, entro 30 giorni dalla conclusione delle visite ispettive da parte dell'ente di certificazione/accreditamento, copia del rapporto rilasciato;
- 3.di impegnarsi ad adempiere agli obblighi previsti dal D.M. 10 dicembre 2001 tra i quali l'impegno a trasmettere, attraverso il sistema informativo della Camera di commercio i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica.

Li.....

Firma leggibile .....

Allegato 6

Modello dichiarazione da parte del personale del laboratorio di impegno a rispettare il vincolo del segreto professionale

I sottoscritti

Nome Cognome      Nata/o a      Nata/o il      Residente a (comune e provincia) Residente in  
(via/piazza)      Funzione presso il laboratorio

consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000

DICHIARANO CHE

si impegnano a rispettare il vincolo del segreto professionale.

Lì.....

Firme leggibili

Nome Cognome      Firma

Si allegano n° \_\_\_\_\_ copie del documento valido di riconoscimento dei firmatari

Allegato 7

Contrassegni da applicare sugli strumenti di misura

Contrassegno

Il contrassegno da applicare sugli strumenti di misura che hanno superato la verifica periodica deve avere le caratteristiche stabilite dall'articolo 3, comma 2, del D.M. 28 marzo 2000, n. 182, di seguito riportate:

Forma: quadrata

Dimensione lato: > a 40mm

Colore: fondo verde con carattere di stampa nero



Sotto l'anno di scadenza deve essere riportato il logotipo del laboratorio accreditato (nell'esempio, la stella) e la scritta "Laboratorio" seguita dalla sigla della provincia "PG" e dal numero identificativo assegnato.

#### Sigillo di protezione

Il sigillo di protezione da utilizzare per gli strumenti di misura verificati dal laboratorio, secondo le modalità stabilite dall'allegato V del decreto legislativo 517/1992, deve avere le caratteristiche individuate dalla circolare n. 80 del Ministero dell'Industria del 7 ottobre 1993, di seguito riportate:

Forma: rettangolare

Dimensioni: base 25 mm ; altezza 12 mm

Colore: nero e bianco, come nell'esempio

Al centro, nel riquadro bianco di dimensione 7 mm., devono essere riportati con carattere di stampa nero ed inseriti in un ottagono regolare, il logotipo del laboratorio, la sigla della provincia ed il numero identificativo assegnato.

#### Sigillo di garanzia

Il sigillo di garanzia utilizzato dai laboratori, da applicare sugli strumenti di misura sottoposti a riparazioni o modifiche ai sensi dell'art. 6 del D.M. 182/2000, deve avere le caratteristiche stabilite nell'allegato alla direttiva ministeriale del 30 luglio 2004, di seguito riportate:

l'impronta è costituita da un ottagono regolare inscritto in un cerchio il cui diametro non deve essere inferiore a 15 mm;

il numero identificativo del laboratorio assegnato dalla Camera di commercio è posto al centro dell'ottagono, all'interno di un rettangolo;

il logotipo del laboratorio (nell'esempio, la stella) è posto al di sopra del rettangolo;

la sigla della provincia è posta al di sotto del rettangolo.

### Allegato 8

Sorveglianza dei laboratori riconosciuti idonei all'esecuzione della verifica periodica - Piano di campionamento per il controllo degli strumenti sottoposti a verifica

#### Premessa

La norma di riferimento per il campionamento è la UNI ISO 2859 "Procedimenti di campionamento del collaudo per attributi".

Il livello di qualità accettabile è stabilito al 4 %.

I piani di campionamento sia semplice che doppio sono quelli ordinari.

Per lotto s'intende il numero di strumenti verificati dal laboratorio nel trimestre di riferimento.

Procedura

- 1 I lotti vengono stabiliti in base alla loro numerosità in 12 classi contrassegnate dalle lettere dalla A alla M conformemente alla tabella lotti.
- 2 La numerosità del lotto è individuata dal numero degli strumenti verificati trimestralmente dal laboratorio riconosciuto idoneo.
3. Per le classi dalla A alla C si applica il campionamento semplice, per le restanti si applica il campionamento doppio. I criteri di accettazione e rifiuto sono stabiliti dalla tabella campionamenti.
4. Il lotto viene considerato non conforme quando:
  - a. il numero di strumenti verificati con esito positivo dal laboratorio, quando non avrebbero dovuto esserlo, risulti pari o superiore al criterio di rifiuto;
  - b. il numero di strumenti verificati con esito negativo dal laboratorio, quando non avrebbero dovuto esserlo, e non ancora aggiustati dal riparatore abilitato risulti pari o superiore al criterio di rifiuto.
5. Anche un solo strumento trovato oltre il doppio della tolleranza ammessa dalla legge fa ritenere l'intero lotto non conforme, ferme restando le ipotesi di reato.
6. Tale schema di sorveglianza verrà osservato anche nei confronti di un laboratorio autorizzato da altra Camera di Commercio.

TABELLA LOTTI		TABELLA CAMPIONAMENTI				
Classe del lotto		Numerosità del lotto		Numerosità campione	accettazione	rifiuto
A	Da 2 a 8	2	0	1		
B	Da 9 a 15	3	0	1		
C	Da 16 a 25	5	0	1		
D	Da 26 a 50	Primo 5				
	Primo+Secondo 10	0				
1	2					
2						
E	Da 51 a 90	Primo 8				
	Primo+Secondo 16	0				

1 2  
2  
F Da 91 a 150 Primo 13  
Primo+Secondo 26 0  
3 3  
4  
G Da 151 a 280 Primo 20  
Primo+Secondo 40 1  
4 4  
5  
H Da 281 a 500 Primo 32  
Primo+Secondo 64 2  
6 5  
7  
J Da 501 a 1.200 Primo 50  
Primo+Secondo 100 3  
8 7  
9  
K Da 1.201 a 3.200 Primo 80  
Primo+Secondo 160 5  
12 9  
13  
L Da 3.201 a 10.000 Primo 125  
Primo+Secondo 250 7  
18 11  
19  
M Da 10.001 a 35.000 Primo 200  
Primo+Secondo 400 11  
26 16  
27

<p>BOZZA DI PROPOSTA PER LA REVISIONE DEL  REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO  DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI  ALL'ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE  PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA (   NUOVO REGOLAMENTO)</p> <p>Allegato "A" alla delibera n. ____ del _____</p> <p>Indice</p> <p>OGGETTO art.1</p> <p>DEFINIZIONI art. 2</p> <p>NORME DI RIFERIMENTO . art. 3</p> <p>SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO  ATTIVITÀ (SCIA) . art. 4</p> <p>INDIPENDENZA DEL LABORATORIO art. 5</p> <p>VALUTAZIONE DEI REQUISITI art.6</p> <p>ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE SVOLTA DAL  LABORATORIO ..... art.7</p> <p>SIGILLI DI GARANZIA art.8</p> <p>STRUMENTI PRIVI DEI SIGILLI DI GARANZIA...  . art.9</p> <p>VIGILANZA PRESSO LA SEDE DEL LABORATORIO  . art.10</p>	<p>REGOLAMENTO ATTUALMENTE IN VIGORE  "VECCHIO"</p> <p>Allegato "A" alla delibera n. 38 del  02/03/2007</p> <p>Regolamento per il riconoscimento  dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione  della verificaZIONE periodica degli strumenti  di misura</p>
---	---

VIGILANZA SUGLI STRUMENTI VERIFICATI DAI  
LABORATORI . art. 11

SOSPENSIONE art.12

REVOCA . art.13

SISTEMA INFORMATIVO . art.14

ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI  
. art. 15

REGISTRO PUBBLICO DEI LABORATORI .  
art.16

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  
PERSONALI.....  
. art. 17

MODELLO SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO  
ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.  
07/08/1990 N. 241 E S.M.I .Allegato 1

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
UNITAMENTE ALLA SCIA..... ALLEGATO  
1 BIS

ELENCO STRUMENTI E APPARECCHIATURE  
POSSEDUTI E RITENUTI IDONEI PER  
L'ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE  
PERIODICA . ALLEGATO 2

MODELLO DICHIARAZIONE INDIPENDENZA  
ALLEGATO 3

MODELLO DICHIARAZIONE CONFORMITÀ ALLA  
UNI CEI EN ISO/IEC

<p>17025:2005 (DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI IL LABORATORIO SIA IN POSSESSO DELLA SOLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITÀ A FRONTE DELLA NORMA UNI EN ISO 001) ALLEGATO 4</p> <p>MODELLO DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AD INVIARE COPIA RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE/ACCREDITAMENTO ALLEGATO 5</p> <p>MODELLO DICHIARAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEL LABORATORIO DI IMPEGNO A RISPETTARE IL VINCOLO DEL SEGRETO PROFESSIONALE ..... ALLEGATO 6</p> <p>CONTRASSEGNI DA APPLICARE SUGLI STRUMENTI..... ALLEGATO 7</p> <p>PIANO DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO DEGLI STRUMENTI SOTTOPOSTI A VERIFICA..... ALLEGATO 8</p> <p><b><u>Art.1- Oggetto</u></b></p> <p>Il presente regolamento disciplina le condizioni di riconoscimento dell' idoneità dei laboratori alla esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura prevista dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001.</p> <p>Ai fini del riconoscimento dell' idoneità il</p>	<p><b><u>Art. 1 – Oggetto e definizione</u></b></p> <p>Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento dell' idoneità dei laboratori all' esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, prevista dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001.</p> <p>Il provvedimento consiste nel riconoscere, al laboratorio che ne faccia richiesta, l' idoneità all' esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura.</p>
--	---

laboratorio procede mediante la presentazione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Perugia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le modalità previste al successivo art. 4, secondo quanto previsto nell'art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i.

### **Art.2 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "decreto", il decreto del Ministro delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001;

b) per "strumenti di misura", quelli rientranti nelle seguenti categorie:

masse e misure campione;

misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna;

strumenti per pesare;

complessi di misura per carburanti;

misuratori di volumi di liquidi diversi da carburante e dall'acqua;

misuratori massici di gas metano per autotrazione;

strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi;

c) per "verificazione periodica", l'accertamento del mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti;

d) "sigilli di garanzia", i sigilli applicati sugli

### **Art. 2 – Domanda di riconoscimento**

La domanda per il riconoscimento dell'idoneità, in regola con l'imposta di bollo e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata alla Camera di commercio di Perugia dal laboratorio la cui sede operativa principale si trovi nel territorio della provincia.

La domanda di riconoscimento deve contenere:

a) l'indicazione delle categorie di strumenti di misura, con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell'idoneità;

b) l'indicazione degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenute idonee per l'esecuzione della verifica, corredate delle loro caratteristiche tecniche ed operative;

c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali destinati al laboratorio di verifica, in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;

d) l'elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali, e l'indicazione del responsabile del laboratorio;

e) la documentazione comprovante la sussistenza delle garanzie di indipendenza

<p>strumenti di misura in conformità ai documenti di approvazione relativi alle Norme di riferimento di cui al successivo art. 3 del presente Regolamento;</p> <p>e) "Camera di commercio", la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia;</p> <p>f) "SCIA", Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i.</p>	<p>di cui all'art. 2 del D.M. 10 dicembre 2001;</p> <p>f) la documentazione operativa del laboratorio, di cui all'art. 3 del D.M. 10 dicembre 2001, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, sulla base di un sistema di garanzia di qualità e con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005);</p> <p>g) l'impegno a conservare, anche mediante supporto informatico e per almeno 5 anni, copia della documentazione comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate, e precisamente:</p>
<p><b><u>Art.3 - Norme di riferimento</u></b></p> <p>* Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con Regio Decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>* Regolamento sul servizio metrico approvato con Regio Decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>* Legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di commercio e di Camere di commercio, ed in particolare l'art. 3, comma 4, lettera d), che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di modificare le procedure di esecuzione della verifica periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati;</p> <p>* Decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, di attuazione della legge n. 77/1997, recante modifiche ed integrazioni alla disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici;</p> <p>* Decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001, "Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli</p>	<p>1. i dati identificativi dell'utente;</p> <p>2. la data dell'intervento di verifica;</p> <p>3. la categoria di strumenti verificati, marca, modello, numero di serie e le caratteristiche metrologiche;</p> <p>4. l'esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate;</p> <p>h) l'impegno a comunicare entro 30 giorni dalla loro conclusione, alla Camera di commercio competente per territorio i dati identificativi e l'esito delle operazioni di verifica periodica effettuate nell'ambito della relativa provincia, ed alla Camera di commercio di Perugia, che ha rilasciato il provvedimento di idoneità, i dati di tutte le verifiche effettuate sul territorio nazionale, suddivisi per provincia, ivi compreso l'esito delle stesse;</p> <p>i) l'impegno a trasmettere alla Camera di commercio di Perugia i rapporti rilasciati dall'organismo di certificazione di garanzia della qualità in occasione delle visite ispettive periodiche, entro 30 giorni dall'</p>



strumenti di misura”

\* Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 4 aprile 2003, “Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura”;

\* Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 30 luglio 2004, definizioni delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verifica periodica;

\* Direttive ministeriali recanti le procedure per l’esecuzione dei controlli successivi sugli strumenti di misura;

\* Norma UNI EN ISO 9000:2005. Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e terminologie;

\* Norma UNI EN ISO 9001:2008. Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti;

\* Norma UNI EN ISO 17025:2005. Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura;

\* Norma UNI EN ISO 19011:2003 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale;

\* Norma UNI ISO 2859 “Procedimenti di campionamento del collaudo per attributi”.

#### **Art.4 - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**

Il Laboratorio può avviare le attività dalla data di ricezione della SCIA presso il competente ufficio della Camera di Commercio corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici necessari a consentire le verifiche di competenza, purché la segnalazione sia stata trasmessa con le seguenti

effettuazione delle stesse.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del responsabile del laboratorio, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del D.M. 10 dicembre 2001, diretta ad assicurare che:

1. il laboratorio e tutto il personale devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;

2. il laboratorio sia una struttura indipendente, qualora lo stesso faccia parte di un’organizzazione più ampia, avente interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura;

3. il personale incaricato della verifica ha nel proprio contratto di lavoro l’obbligo di rispettare il vincolo del segreto professionale.

Il laboratorio deve inoltre depositare, contestualmente alla domanda, copia del proprio marchio identificativo.

La domanda deve essere accompagnata dall’attestazione dell’avvenuto versamento a favore della Camera di commercio di Perugia dei diritti di segreteria, nell’importo stabilito dalla Giunta.

#### **Art. 3 - Provvedimento di riconoscimento dell’idoneità**

La Camera di commercio di Perugia, verificato mediante l’intervento dei propri ispettori metrici il possesso dei requisiti da parte del laboratorio richiedente, emana il provvedimento di riconoscimento

<p>modalità:</p> <p>a) Mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:</p> <p>Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Perugia Area Regolazione del Mercato-Ufficio metrico Via Cacciatori delle Alpi, 42 06121 Perugia</p> <p>oppure</p> <p>b) Mediante PEC al seguente indirizzo: cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it</p> <p>con la seguente specificazione obbligatoria sul plico o nell'oggetto della comunicazione via posta certificata:</p> <p>SCIA decreto 10/12/2001 - All'Ufficio metrico - Fabbricanti metrici</p> <p>Al fine di agevolare la presentazione della segnalazione certificata di attività è stato predisposto il modello di cui all'allegato 1, da utilizzare per la redazione della segnalazione che deve contenere i seguenti elementi:</p> <p>1) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di sistemi di misura per i quali si intende eseguire la verifica periodica;</p> <p>2) l'elenco delle attrezzature e dei campioni, idonei all'esecuzione delle verificazioni, di cui il laboratorio si avvale per l'esecuzione della verifica con l'indicazione delle caratteristiche tecniche secondo il modello</p>	<p>dell'idoneità a svolgere la verifica periodica.</p> <p>Il provvedimento è a firma del Segretario Generale della Camera di commercio di Perugia, ed il termine per l'emanazione dello stesso è di sessanta giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa delle necessarie documentazioni.</p> <p>Il provvedimento ha validità su tutto il territorio nazionale e contiene:</p> <p>a) l'indicazione delle categorie degli strumenti di misura, con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali il laboratorio viene abilitato;</p> <p>b) l'indicazione dell'organismo che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità;</p> <p>c) la durata del provvedimento di riconoscimento dell'idoneità;</p> <p>d) il contrassegno di verifica periodica che il laboratorio applicherà sugli strumenti di misura dallo stesso verificati con esito positivo, secondo quanto stabilito dal D.M. 182/2000, le cui caratteristiche sono stabilite nell'allegato I al presente Regolamento;</p> <p>e) i sigilli di protezione e di garanzia che il laboratorio applicherà sugli strumenti di misura che avranno superato la verifica periodica, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 517/1992 e dalla Direttiva Ministeriale del 30 luglio 2004, riportati in allegato I al presente Regolamento.</p> <p>L'eventuale provvedimento di rifiuto dell'idoneità deve essere motivato. Avverso lo stesso può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale</p>
---	--

<p>allegato;</p> <p>3)la planimetria, in scala adeguata, dei locali destinati al laboratorio di verifica, in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;</p> <p>4)la dichiarazione con cui il laboratorio si impegna ad adempiere agli obblighi derivanti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001, "Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura", secondo il modello allegato;</p> <p>5) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati, positivi o negativi, redatto secondo l'allegato modello 5;</p> <p>6)l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche;</p> <p>7)l'elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali;</p> <p>8)la documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti di indipendenza prevista dall'art, 2 del Decreto ministeriale 10 dicembre 2001;</p> <p>9)la documentazione del possesso dei requisiti gestionali e tecnici della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 - Requisiti generali per la</p>	<p>Amministrativo Regionale competente.</p> <p><b><u>Art. 4 - Modalità di riconoscimento dell'idoneità del laboratorio</u></b></p> <p>Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità del laboratorio interessato ad effettuare la verifica periodica degli strumenti di misura viene rilasciato dopo un attento esame del rispetto dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 10 dicembre 2001.</p> <p>La valutazione dei requisiti del laboratorio viene eseguita in due fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazione della domanda e della documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità;</li> <li>- visita valutativa volta a confermare il possesso dei requisiti tecnici e la corrispondenza tra la documentazione presentata e la realtà operativa.</li> </ul> <p>Condizioni giuridico - amministrative</p> <p>Viene valutato il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2 del D.M. 10 dicembre 2001. In particolare il laboratorio e tutto il relativo personale devono offrire garanzie di indipendenza da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici.</p> <p>Qualora lo stesso facesse parte di un'organizzazione più ampia, avente interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti metrici di misura, deve dimostrare che la struttura che svolge l'attività di verifica è distinta, autonoma e separata, soprattutto con riferimento alle attività di manutenzione e</p>
---	---

<p>competenza dei laboratori di prova e di taratura;</p> <p>10)copia del certificato di accreditamento a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, effettuata da Accredia o da altro Organismo aderente all'E.A. (European Cooperation for Accreditation) firmatario dell'accordo multilaterale di mutuo riconoscimento, con specifico riferimento all'attività per la quale viene presentata la SCIA;</p> <p>11)oppure, in alternativa, copia della certificazione del sistema di gestione qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001 effettuata da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 o equivalente, nel quale sia presente l'attività di prova strumenti di misura;</p> <p>12)copia dei contrassegni di esito verifica periodica di cui all'art. 3 del D.M. 182/2000;</p> <p>13)copia dei sigilli di garanzia di cui alla Direttiva Ministeriale del 30 luglio 2004 i quali devono contenere lo spazio per l'inserimento del numero identificativo assegnato al laboratorio stesso.</p> <p>14)Impegno a comunicare alla Camera di Commercio gli esiti degli accertamenti svolti sugli strumenti di misurazione secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7.</p> <p>Al ricevimento della SCIA, completa di tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento e meglio specificata nell'Allegato n. 1 bis a pena irricevibilità, la Camera di commercio assegna e comunica al laboratorio con le modalità di cui all'art. 13 il numero</p>	<p>riparazione.</p> <p>In tal caso dovrà essere evidenziata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la separazione sotto il profilo organizzativo e contabile dell'area di attività del laboratorio da quelle inerenti la vendita, la manutenzione e la riparazione degli strumenti metrici, in modo da dimostrare che il laboratorio e il personale addetto sono liberi da pressioni indebite, di tipo commerciale, finanziario o di altra natura;</li> <li>- l'autonomia, sulla base di poteri conferiti al direttore responsabile del laboratorio, il quale dovrà essere dotato di completa indipendenza operativa e dipendere direttamente ed esclusivamente dal vertice dell'azienda;</li> <li>- la distinzione del personale direttivo e tecnico del laboratorio, da quello impiegato nelle altre attività dell'organizzazione;</li> <li>- la separazione dei locali e delle attrezzature del laboratorio, da quelle impiegate nelle altre attività dell'organizzazione.</li> </ul> <p>In ogni caso il responsabile della verifica e gli operatori addetti alla verifica devono dichiarare formalmente di non avere vincoli di natura commerciale o finanziaria e/o rapporti societari con gli utenti metrici, di impegnarsi per il futuro a non assumere tali vincoli, di impegnarsi a rispettare il segreto professionale relativamente agli strumenti verificati ed all'esito delle verifiche.</p> <p>Condizioni tecnico-operative Vengono valutati, attraverso l'esame della domanda, la documentazione relativa al sistema qualità e, tramite verifica ispettiva</p>
--	---

identificativo da inserire nel logo del sigillo e provvede all'iscrizione del laboratorio nel Registro nazionale dei laboratori che eseguono la verifica periodica.

Il numero identificativo è composto da un codice alfanumerico, in cui i primi due caratteri sono le due lettere identificative della sigla della provincia in cui il laboratorio ha la sua sede operativa.

Alla presentazione della SCIA il laboratorio è tenuto al pagamento alla Camera di commercio di un importo, pubblicato nel sito Internet istituzionale della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Perugia-[www.pg.camcom.gov.it](http://www.pg.camcom.gov.it), per il rimborso dei costi dell'attività di vigilanza di cui all'art. 6 del D.M. 10 dicembre 2001.

Il laboratorio è tenuto a comunicare alla CCIAA ogni eventuale variazione intervenga rispetto a quanto comunicato, documentato e trasmesso a corredo della SCIA entro il termine di 30 gg dalla variazione stessa.

#### **Art.5 - Indipendenza del laboratorio**

Ai sensi dell'art. 2, comma 2b del D.M. 10 dicembre 2001, qualora il laboratorio eserciti anche l'attività di assistenza o riparazione per la stessa tipologia di strumenti, deve dare evidenza che la funzione di verifica periodica è svolta in maniera distinta ed indipendente da quella di assistenza e di riparazione. A tal fine il responsabile del laboratorio della verifica periodica dipende direttamente dal

presso la sede del laboratorio, il rispetto delle condizioni tecnico operative previste dall'art. 3 del D.M. 10 dicembre 2001.

Il laboratorio deve operare, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, sulla base di un sistema di garanzia della qualità e con riferimento alle norme tecniche nazionali ed internazionali per i laboratori di prova.

Tali condizioni si considerano soddisfatte nei casi illustrati al comma 2 del citato articolo 3, in riferimento alle norme armonizzate ivi riportate e successive modifiche.

Particolare attenzione deve essere posta alla gestione degli strumenti, i quali devono essere parte del sistema di qualità e secondo tale sistema gestiti; devono dunque essere adeguati alle attività da eseguire ed in particolare devono avere incertezze di misura adeguate alle attività da svolgere e devono essere periodicamente controllati, confermati e tarati.

Il laboratorio deve possedere campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, certificati da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'European Cooperation for Accreditation (EA) ed adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare.

Viene verificato che le prove metrologiche utilizzate dal laboratorio nell'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura siano quelle stabilite dalle norme

<p>rappresentante legale e deve essere indipendente dal responsabile delle attività di manutenzione e riparazione.</p> <p>Il laboratorio deve essere indipendente da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utilizzatori degli strumenti metrici oggetto della verifica.</p> <p>Tali requisiti si intendono soddisfatti se sussistono le seguenti condizioni:</p> <p>1. la separazione sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile dell'area di attività da quelle inerenti la vendita, la manutenzione e la riparazione degli strumenti metrici, in modo da dimostrare che esse ed il personale sono libere da pressioni indebite, commerciali, finanziarie o di altra natura;</p> <p>2. l'autonomia sulla base di poteri conferiti al loro responsabile, il quale dovrà essere dotato di completa indipendenza operativa e dipendere direttamente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'azienda;</p> <p>3. la distinzione del personale direttivo da quello impiegato nelle altre attività dell'organizzazione;</p> <p>La società è responsabile delle attività svolte dal personale, a qualunque titolo incaricato, che agisce per suo conto.</p> <p>Il rappresentante legale dell'impresa di cui il laboratorio fa parte attesta le condizioni e il possesso dei requisiti del personale incaricato. A tal fine compila apposita dichiarazione utilizzando il modello allegato 3.</p>	<p>di carattere generale vigenti e quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti di ammissione a verifica degli strumenti di misura stessi. Le procedure e/o istruzioni tecniche di verifica periodica vengono valutate ed approvate dall'organismo che rilascia il provvedimento. Gli operatori incaricati della verifica periodica devono possedere le conoscenze tecniche e le capacità adeguate alle attività da svolgere e particolare attenzione deve essere posta alla loro formazione ed al loro aggiornamento.</p> <p><b><u>Art. 5 – Attività di verifica svolta dal Laboratorio</u></b></p> <p>L'attività di verifica periodica deve essere svolta dal laboratorio accreditato secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dal Ministero delle Attività Produttive con il D.M. 28 marzo 2000 n. 182 e le Direttive ministeriali 4 aprile 2003 e 30 luglio 2004.</p> <p>L'esito positivo della verifica periodica è attestato dal personale incaricato della verifica mediante l'apposizione su ogni strumento del contrassegno di cui al precedente art. 3, punto d.</p> <p>In caso di esito negativo della verifica periodica, qualora gli strumenti risultino fuori del campo degli errori massimi permessi, o presentino difetti tali da pregiudicarne l'affidabilità metrologica, ovvero non abbiano tutti i sigilli di protezione integri, il laboratorio non applicherà alcun contrassegno e</p>
--	--

### **Art.6 -Valutazione dei requisiti**

La Camera di commercio, entro i 60 giorni dal ricevimento della SCIA, effettua le seguenti attività:

a)valutazione della SCIA e della documentazione allegata;

b)verifica presso il laboratorio per la valutazione di:

- rispondenza tra documentazione e realtà operativa;
- possesso dei requisiti gestionali e tecnici;
- possesso dei requisiti di garanzia di indipendenza;
- possesso dei requisiti di qualificazione tecnico-professionale.

Tale verifica sarà differenziata a seconda che il laboratorio sia accreditato in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17025 o certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

La Camera di commercio comunica al laboratorio la composizione del team di verifica e il nome del responsabile della verifica, insieme con il piano di verifica, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi dalla data fissata per la visita.

Il laboratorio, nel giorno comunicato, riceve il team di verifica nella sua sede, mette a disposizione la documentazione necessaria e presta la massima cooperazione.

La Camera di commercio nei 60 giorni successivi alla data di presentazione della SCIA effettua le

provvederà a comunicare l'esito negativo dell'operazione entro i due successivi giorni lavorativi alla Camera di Commercio nel cui territorio si trova lo strumento presentato a verifica.

Nel caso venga riscontrata la mancanza dei sigilli di garanzia si applicheranno le prescrizioni indicate nel successivo art. 7, approvate dal ministero delle attività produttive con Direttiva del 30 luglio 2004.

### **Art. 6 – Sigilli di garanzia**

A garanzia dell'inalterabilità dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare sottoposti a riparazioni o modifiche, i laboratori accreditati utilizzeranno i sigilli di garanzia approvati dal Ministero Attività Produttive con la Direttiva 30 luglio 2004 e riportati nell'allegato.

Ciascun laboratorio deve provvedere direttamente e sotto la propria responsabilità, alla realizzazione dei marchi e delle etichette autoadesive con l'impronta dei sigilli di garanzia, depositando le impronte su lamine metalliche, distinte per dimensione, presso la Camera di commercio di Perugia.

Il laboratorio deve inoltrare denuncia entro 48 ore agli organi di Polizia ed alla Camera di commercio di Perugia di eventuali furti o smarrimenti di marchi od etichette autoadesive.

### **Art. 7 – Strumenti privi dei sigilli di**

<p>verifiche e i controlli della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, ovvero in caso di irregolarità, notifica all'interessato l'ordine motivato di sospendere l'attività intrapresa ovvero di non iniziare la predetta attività, disponendo se del caso l'eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi, salva possibilità di richiedere al laboratorio di rendere l'attività conforme alla normativa vigente entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni.</p> <p>Ove la conformazione non intervenga nei termini stabiliti, prorogabili su richiesta motivata da parte del laboratorio, la Camera di commercio procederà a comunicare il divieto di prosecuzione dell'attività e a rimuovere gli effetti dannosi.</p> <p>E' comunque salva la facoltà per il laboratorio di presentare una successiva SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere l'attività conforme alla normativa di riferimento.</p> <p>Fermi restando comunque gli eventuali profili di rilevanza penale, si precisa che la conformazione non è consentita nel caso di dichiarazioni false o inesatte.</p> <p>Decorso il termine dei 60 giorni la Camera di commercio può comunque procedere mediante i provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 octies della legge 241/1990 e s.m.i., ovvero mediante provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, sentito il laboratorio previo invio della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i.</p>	<p><b><u>garanzia</u></b></p> <p>I laboratori informano la Camera di commercio competente per territorio degli strumenti mancanti dei sigilli di garanzia previsti dalla vigente normativa.</p> <p>In tal caso i laboratori procederanno alle operazioni di verifica periodica, ed i relativi sigilli, in caso di esito positivo, potranno essere nuovamente apposti decorsi 15 giorni dalla data di invio dell'informazione.</p> <p>L'obbligo di informare la Camera di commercio non sussiste qualora la mancanza dei sigilli sia attribuibile a riparazioni già comunicate all'ente camerale, ovvero a riparazioni effettuate da strutture appartenenti alla stessa organizzazione di cui il laboratorio è parte distinta, e gli strumenti siano muniti dei sigilli di garanzia provvisori atti ad identificare il soggetto che ha proceduto alle riparazioni. In quest'ultimo caso le operazioni di verifica periodica devono essere svolte dallo stesso laboratorio entro e non oltre i due giorni lavorativi seguenti la riparazione.</p> <p><b><u>Art. 8 - Vigilanza</u></b></p> <p>Il laboratorio riconosciuto idoneo è sottoposto a periodiche ispezioni, ad intervalli casuali e senza preavviso, da parte della Camera di Commercio di Perugia.</p> <p>Durante la sorveglianza, gli ispettori metrici dovranno verificare il rispetto delle condizioni giuridico-amministrative indicate</p>
--	---



**Art. 7 – Attività di verifica svolta dal Laboratorio**

L'attività di verifica periodica deve essere svolta dal laboratorio accreditato secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dal Ministero delle Attività Produttive con il D.M. 28 marzo 2000 n. 182 e le Direttive ministeriali 4 aprile 2003 e 30 luglio 2004.

L'esito positivo della verifica periodica è attestato dal personale incaricato della verifica mediante l'apposizione su ogni strumento del contrassegno di cui all' Allegato 7. Il laboratorio, inoltre, rilascia all'utente metrico una dichiarazione attestante l'esito dell'accertamento svolto, ed infine comunica alla Camera di Commercio di competenza l'esito positivo della verifica entro sette giorni dalla data della verifica stessa secondo le modalità di cui all'art. 15.

In caso di esito negativo della verifica periodica, qualora gli strumenti risultino fuori del campo degli errori massimi permessi, o presentino difetti tali da pregiudicarne l'affidabilità metrologica, ovvero non abbiano tutti i sigilli di protezione integri, il laboratorio non applicherà alcun contrassegno e provvederà a comunicare l'esito negativo dell'operazione entro i due successivi giorni lavorativi alla Camera di Commercio nel cui territorio si trova lo strumento presentato a verifica.

Nel caso venga riscontrata la mancanza dei sigilli di garanzia si applicheranno le prescrizioni indicate nel successivo art. 9.

**Art. 8 – Sigilli di garanzia**

dall'art. 2 del D.M. 10 dicembre 2001 e delle condizioni tecnico-operative indicate dall'art. 3 del medesimo decreto.

In modo particolare essi dovranno accertare che i laboratori:

a) siano dotati di strumenti ed apparecchiature idonei in relazione alle categorie di strumenti da sottoporre a verifica periodica;

b) possiedano i campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare.

La Camera di Commercio di Perugia, in occasione delle visite ispettive, rilascerà un rapporto sulla sorveglianza effettuata.

La Camera di Commercio di Perugia, nella cui giurisdizione si trovano gli strumenti verificati dal laboratorio sottopone a sorveglianza un campione significativo degli strumenti stessi, individuato secondo i criteri di cui all' allegato III.

Al termine della sorveglianza sul campione significativo, la Camera procedente invia il relativo rapporto all'Ente camerale che ha concesso il provvedimento di idoneità.

Su esplicita richiesta della Camera di Commercio di Perugia, determinata da particolari oggettive necessità, il laboratorio provvederà a metterle a disposizione i mezzi ed il personale necessari ad effettuare le operazioni di sorveglianza; il laboratorio potrà, in alternativa, decidere di rifondere la Camera di Commercio di Perugia delle spese, I.V.A. compresa, per tale scopo affrontate.

<p>A garanzia dell'inalterabilità dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare sottoposti a riparazioni o modifiche, i laboratori accreditati utilizzeranno i sigilli di garanzia approvati dal Ministero Attività Produttive con la Direttiva 30 luglio 2004 e descritti nell'allegato 7.</p> <p>Ciascun laboratorio deve provvedere direttamente e sotto la propria responsabilità, alla realizzazione dei marchi e delle etichette autoadesive con l'impronta dei sigilli di garanzia, depositando le impronte su lamine metalliche, distinte per dimensione, presso la Camera di commercio di Perugia.</p> <p>In caso di furto o smarrimenti di marchi od etichette autoadesive il laboratorio deve inoltrare denuncia agli organi di Polizia e darne comunicazione alla Camera di commercio entro il termine di 48 ore.</p> <p><b><u>Art. 9 – Strumenti privi dei sigilli di garanzia</u></b></p> <p>I laboratori informano la Camera di commercio competente per territorio degli strumenti mancanti dei sigilli di garanzia previsti dalla vigente normativa.</p> <p>In tal caso i laboratori procederanno alle operazioni di verifica periodica, ed i relativi sigilli, in caso di esito positivo, potranno essere nuovamente apposti decorsi 15 giorni dalla data di invio dell'informazione.</p> <p>L'obbligo di informare la Camera di commercio non sussiste qualora la mancanza dei sigilli sia</p>	<p><b><u>Art. 9 – Sospensione</u></b></p> <p>La Camera di commercio di Perugia, sentito il responsabile del laboratorio, con provvedimento motivato del Segretario Generale della Camera di commercio di Perugia, sospende il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il laboratorio non ottemperi a quanto prescritto, in sede di vigilanza, dalla Camera di Commercio o dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità;</li> <li>b) il laboratorio non abbia più le condizioni di garanzia di indipendenza e tecnico operative richieste dalla normativa vigente;</li> <li>c) il laboratorio commetta irregolarità nell'esecuzione delle verifiche periodiche ed in particolare applichi il contrassegno di avvenuta verifica periodica su strumenti di misura che risultino sprovvisti dei prescritti requisiti di legge;</li> <li>c) il laboratorio non abbia inviato, nel termine prescritto, i rapporti delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità;</li> <li>e) il laboratorio non abbia provveduto,</li> </ul>
--	--

attribuibile a riparazioni già comunicate all'ente camerale, o a riparazioni effettuate da strutture appartenenti alla stessa organizzazione di cui il laboratorio è parte distinta, ovvero gli strumenti siano muniti dei sigilli di garanzia provvisori atti ad identificare il soggetto che ha proceduto alle riparazioni. In quest'ultimo caso le operazioni di verifica periodica devono essere svolte dallo stesso laboratorio entro e non oltre i due giorni lavorativi seguenti la riparazione.

#### **Art.10 - Vigilanza presso la sede del laboratorio**

Con lo scopo di accertare nel tempo che il laboratorio operi secondo quanto stabilito dal D.M. 10 dicembre 2001, la Camera di commercio ha la facoltà di esercitare, ad intervalli casuali la vigilanza sul laboratorio.

Il laboratorio è tenuto al pagamento di un importo alla Camera di commercio pubblicato sul sito istituzionale [www.pg.camcom.gov.it](http://www.pg.camcom.gov.it), per il rimborso dei costi di vigilanza.

Le ispezioni, effettuate ad intervalli temporali casuali e senza preavviso sono volte a verificare che i laboratori:

- a) siano dotati di strumenti ed apparecchiature idonei in relazione alle categorie di strumenti da sottoporre a verifica periodica;
- b) possiedano i campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare.

entro il mese di gennaio, ad effettuare il versamento della somma prevista dal presente regolamento all'art. 11, 2° comma, per il rinnovo del provvedimento di riconoscimento ad effettuare le operazioni di verifica.

Il provvedimento di sospensione cessa automaticamente quando viene rimossa la causa che lo ha determinato ed il legale rappresentante del laboratorio lo comunica per iscritto alla Camera di commercio di Perugia.

Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato, a cura del laboratorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro sessanta giorni dalla notifica.

#### **Art. 10 – Revoca**

La Camera di commercio di Perugia, sentito il legale rappresentante del laboratorio, con provvedimento motivato del Segretario Generale della Camera di commercio di Perugia, revoca il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica qualora:

- a) il laboratorio non rimuova, entro il termine di sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
- b) il laboratorio effettui ripetute violazioni agli obblighi imposti dal presente regolamento o da altre norme in tema di

<p>La Camera di Commercio di Perugia, in occasione delle visite ispettive, rilascerà un rapporto sulla sorveglianza effettuata.</p> <p><b><u>Art.11 - Vigilanza sugli strumenti verificati dai laboratori</u></b></p> <p>La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dai laboratori viene effettuata dalla Camera di commercio, che rilascerà un rapporto sulla sorveglianza effettuata.</p> <p>La vigilanza sugli strumenti verificati dai laboratori riconosciuti è effettuata sul 5 % degli strumenti verificati su base annuale, secondo un piano di campionamento stabilito dall' Allegato 8.</p> <p>I mezzi e le risorse necessari alla verifica sul campo sono messi a disposizione della Camera di commercio dal laboratorio che ha eseguito la verifica.</p> <p>Le disposizioni di cui al precedente capoverso non si applicano nel caso in cui il laboratorio abbia comunicato alla Camera di commercio competente per territorio l'utente presso cui effettuerà la verifica periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.</p> <p>Qualora le non conformità riscontrate siano tali per cui ricorrano le condizioni previste per la sospensione, la Camera di commercio, anche a seguito di eventuali ulteriori verifiche, avvia</p>	<p>metrologia legale;</p> <p>c) il laboratorio non sia più in possesso della certificazione, in corso di validità, rilasciata dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità.</p> <p>Avverso il provvedimento di revoca può essere presentato, a cura del laboratorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro sessanta giorni dalla notifica.</p> <p><b><u>Art. 11 – Rinnovo</u></b></p> <p>Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica ha validità annuale, corrispondente all'anno solare.</p> <p>Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica è rinnovato ogni anno su istanza del laboratorio, da proporsi entro il 31 gennaio, dietro versamento a favore della Camera di commercio di Perugia dell'importo stabilito dalla Giunta camerale.</p>
--	---

l'apposito procedimento di sospensione e ne dà comunicazione con le modalità previste dal successivo art. 12.

La vigilanza sugli strumenti in servizio utilizzati nel territorio di competenza viene effettuata anche se la verifica è stata condotta da un laboratorio proveniente da altre province.

Qualora si riscontrino delle non conformità relative ad un laboratorio iscritto nell'Elenco di un'altra Camera di Commercio, l'esito negativo della vigilanza effettuata sarà comunicato alla Camera di Commercio competente.

#### **Art.12 - Sospensione**

La Camera di commercio adotta il provvedimento di sospensione qualora, sulla base degli esiti della vigilanza effettuata, siano accertate una o più delle seguenti circostanze:

- a) violazioni delle disposizioni previste per il laboratorio dal D.M. 10 dicembre 2001;
- b) perdita dei requisiti di accreditamento/certificazione e delle condizioni di riconoscimento del laboratorio;
- c) perdita dei requisiti gestionali e tecnici della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 – Requisiti generali per la competenza;
- d) accertamento, in sede di vigilanza da parte della Camera di commercio nell'ambito del 5% degli strumenti verificati dai laboratori, di accettazioni o rifiuti indebitamente adottati per una quantità superiore al 5%, su base annuale, degli strumenti di misura complessivamente verificati
- e) il laboratorio non abbia più le condizioni

#### **Art. 12 – Pubblicità**

La Camera di commercio di Perugia cura la redazione di un apposito elenco, consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica, in cui saranno inclusi i laboratori riconosciuti idonei, con gli estremi del relativo provvedimento e dei successivi rinnovi annuali.

La Camera di commercio di Perugia comunica il provvedimento di sospensione o di revoca da essa adottato a tutte le Camere di commercio e a tutti gli interessati mediante l'inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell'elenco di cui al comma precedente.

di garanzia e di indipendenza di cui all'art. 5 del presente regolamento;

- f) mancato versamento entro il 31 gennaio di ogni anno del diritto stabilito per il rinnovo dell'accreditamento.

Il provvedimento, notificato all'interessato entro 10 gg dalla sua adozione, deve contenere le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata e comunque non oltre sei mesi dalla sua notifica, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa che l'ha determinata ed in mancanza di una comunicazione del laboratorio al riguardo, la Camera di commercio, sentito il laboratorio, emette il provvedimento di revoca.

Per l'accertamento della rimozione delle cause della sospensione, la Camera di commercio può disporre una verifica, anche documentale, secondo quanto disposto dal provvedimento di sospensione.

Il provvedimento di sospensione adottato dalla Camera di Commercio viene comunicato a Unioncamere Italiana, al Ministero dello Sviluppo Economico e alle altre Camere di commercio.

### **Art.13 - Revoca**

La camera di commercio, sentito il laboratorio, adotta il provvedimento di revoca, qualora

ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) il laboratorio non rimuova, entro il termine di cui all'art. 12 comma 3, la causa che ha determinato la sospensione;
- b) il laboratorio effettui ripetute violazioni agli obblighi imposti dal presente regolamento o da altre norme in tema di metrologia legale;
- c) il laboratorio non sia più in possesso della certificazione, in corso di validità, rilasciata dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità.

Il provvedimento di revoca adottato dalla Camera di commercio, contenente le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso, è notificato con le modalità di cui all'art. 12.

#### **Art. 14 – Rinnovo**

Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica ha validità annuale, corrispondente all'anno solare.

Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica è rinnovato ogni anno su istanza del laboratorio, da proporsi entro il 31 gennaio, dietro versamento a favore della Camera di commercio di Perugia dell'importo stabilito dalla Giunta camerale.

#### **Art. 13 - Entrata in vigore**

Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all' Albo

<p><b><u>Art.15 - Sistema informativo</u></b></p> <p>Il laboratorio comunica alla Camera di commercio e alle Camere interessate i dati delle verificazioni effettuate entro i termini di cui all'art. 7 del presente Regolamento. La comunicazione avviene con modalità telematiche utilizzando il software indicato dalla Camera di Commercio.</p> <p>In caso di mancata comunicazione il laboratorio sarà sanzionato secondo quanto previsto all'art. 12 del presente Regolamento.</p> <p><b><u>Art.16 - Elezione di domicilio e comunicazioni</u></b></p> <p>La Camera di commercio elegge domicilio presso la sede legale come segue:</p> <p>Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia</p> <p>Via Cacciatori delle Alpi, 42 – 06121 Perugia</p> <p>E-mail: <a href="mailto:metrico@pg.camcom.gov.it">metrico@pg.camcom.gov.it</a></p> <p>PEC: <a href="mailto:pg.camcom.gov.it@cert.legalmail.it">pg.camcom.gov.it@cert.legalmail.it</a></p> <p>Qualsiasi avviso o comunicazione richiesti dal presente Regolamento avverranno in forma scritta e saranno indirizzati alla sede legale della Camera di commercio.</p> <p><b><u>Art.17 - Registro pubblico dei laboratori</u></b></p>	<p>Camerale .</p> <p>ALLEGATO I</p> <p>Contrassegno</p> <p>Il contrassegno da applicare sugli strumenti di misura che hanno superato la verifica periodica deve avere le caratteristiche stabilite dall'articolo 3, comma 2, del D.M. 28 marzo 2000, n. 182, di seguito riportate:</p> <p>Forma: quadrata</p> <p>Dimensione lato: &gt; a 40mm</p> <p>Colore: fondo verde con carattere di stampa nero</p> <p>Sotto l'anno di scadenza deve essere riportato il logotipo del laboratorio accreditato (nell'esempio, la stella) e la scritta "Laboratorio" seguita dalla sigla della provincia "PG" e dal numero identificativo assegnato.</p> <p>Sigillo di protezione</p> <p>Il sigillo di protezione da utilizzare per gli strumenti di misura verificati dal laboratorio, secondo le modalità stabilite dall'allegato V del decreto legislativo 517/1992, deve avere le caratteristiche individuate dalla circolare n. 80 del Ministero dell'Industria del 7 ottobre 1993, di seguito riportate:</p> <p>Forma: rettangolare</p> <p>Dimensioni: base 25 mm ; altezza 12 mm</p> <p>Colore: nero e bianco, come nell'esempio</p> <p>Al centro, nel riquadro bianco di dimensione 7 mm., devono essere riportati con carattere di stampa nero ed inseriti in un ottagono regolare, il logotipo del laboratorio, la sigla della provincia ed il</p>
---	--



<p>La Camera di commercio inserisce il laboratorio nell'apposito registro dei laboratori che eseguono la verifica periodica.</p> <p>Tale registro pubblico contiene i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nome, denominazione o ragione sociale del laboratorio;</li> <li>b) nome e cognome del responsabile delle attività di verifica periodica;</li> <li>c) indirizzo completo della sede operativa del laboratorio;</li> <li>d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli legali utilizzati;</li> <li>e) tipi di strumenti per i quali il laboratorio esegue la verifica periodica;</li> <li>f) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica.</li> </ul> <p>Il laboratorio che intenda cessare l'attività deve comunicarlo per iscritto alla Camera di commercio che provvederà alla cancellazione dal Registro pubblico. In caso contrario il laboratorio sarà comunque tenuto al pagamento della tariffa per la vigilanza.</p> <p>La cancellazione è altresì prevista a seguito di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività o di revoca. La sospensione comporta idonea annotazione sul registro pubblico dei laboratori.</p> <p>Il registro è reso consultabile da parte di tutti gli interessati tramite pubblicazione nel sito internet della Camera di Commercio.</p>	<p>numero identificativo assegnato.</p> <p>Sigillo di garanzia</p> <p>Il sigillo di garanzia utilizzato dai laboratori, da applicare sugli strumenti di misura sottoposti a riparazioni o modifiche ai sensi dell'art. 6 del D.M. 182/2000, deve avere le caratteristiche stabilite nell'allegato alla direttiva ministeriale del 30 luglio 2004, di seguito riportate:</p> <p>l'impronta è costituita da un ottagono regolare inscritto in un cerchio il cui diametro non deve essere inferiore a 15 mm;</p> <p>il numero identificativo del laboratorio assegnato dalla Camera di commercio è posto al centro dell'ottagono, all'interno di un rettangolo;</p> <p>il logotipo del laboratorio (nell'esempio, la stella) è posto al di sopra del rettangolo;</p> <p>la sigla della provincia è posta al di sotto del rettangolo.</p>
---	---

**Art.17 - Informativa sul trattamento dei dati personali**

La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati al fine di consentire alla Camera di commercio l'espletamento delle attività necessarie all'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti al laboratorio per l'esecuzione della verifica periodica ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 10 dicembre 2001. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito all'articolo 11 del Codice sulla privacy, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza. In particolare, i dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi.

Si fa presente che, nell'ambito dei dati personali forniti per le finalità sopra elencate, non vengono raccolti e trattati dati aventi natura sensibile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d, del Codice sulla privacy.

I dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

Il mancato conferimento dei dati non consente l'avvio dell'attività richiesta con la Scia.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti e/o soggetti pubblici e privati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità indicate dalla normativa vigente in materia. I dati personali che saranno comunicati a cura della Camera di commercio ai soggetti sopra elencati riguarderanno esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui gli stessi o la comunicazione sono destinati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

In relazione al trattamento dei dati, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice sulla Privacy. Titolare del trattamento dei dati personali è la camera di commercio.

Allegato 1 - Segnalazione Certificata Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA



DICHIARA	
di dare avvio alle attività di esecuzione della verificazione periodica dei seguenti strumenti di misura:	
Categoria strumento Tipologia strumento Classe strumento Portata/Carico strumento	
presso le seguenti sedi operative:	
Indirizzo Comune Provincia	
e che sussistono i presupposti e i requisiti di legge.	
A corredo della presente SCIA allega:	
<input type="checkbox"/> fotocopia del documento di identità del legale rappresentante	
<input type="checkbox"/> documentazione secondo l'elenco allegato al presente modello debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.	
Il sottoscritto si impegna, in nome dell'impresa, ad osservare il Regolamento per il riconoscimento che dichiara di aver acquisito, letto e compreso. Il sottoscritto si impegna inoltre, in nome dell'impresa, ad osservare tutte le prescrizioni previste dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001, "Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura".	
Luogo e data .....	
	ALLEGATO II Alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Perugia Ufficio Metrico Via Cacciatori delle Alpi, 41 06100 Perugia OGGETTO: Domanda per il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione della verifica periodica di strumenti metrici. Il sottoscritto..... ..... nato a ..... ..... Prov.....il ..... residente a ..... ..... via e n° ..... ..... ... in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa..... ..... con sede legale nel Comune ..... ..... (Prov.)..... via e n°



<p><u>Allegato 1 bis</u> - Documentazione da presentare unitamente alla Scia</p> <p>1. Elenco degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenuti idonei per l'esecuzione della verifica con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e specificando quali di questi siano da considerarsi di prima linea e quali di lavoro (cfr. allegato 2);</p> <p>2. elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali con l'indicazione del responsabile della verifica;</p> <p>3. copia dei contrassegni di esito verifica periodica e dei sigilli di garanzia che saranno utilizzati. Tali sigilli devono contenere lo spazio per l'inserimento del numero identificativo assegnato al laboratorio stesso;</p> <p>4. documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 10 dicembre 2001, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del legale rappresentante dell'impresa di cui il laboratorio fa parte diretta ad assicurare che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici; che il personale incaricato della verifica è in possesso di una</li> </ul>	<p>): .....</p> <p>.....</p> <p>Risoluzione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>a tal fine, ai sensi dell'articoli 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 della medesima legge e dall'art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 D.P.R. 445/2000),</p> <p>DICHIARA</p> <p>di possedere i seguenti strumenti e apparecchiature idonee all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura sopra indicati:</p> <p>Campioni di riferimento:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Campo di misura ( minimo/massimo):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>dotati di certificato di taratura emesso da:</p> <p>.....</p> <p>..... (SIT o di altri organismi aderenti all'EA) n° .....</p> <p>del .....</p> <p>N° ..... di campioni di lavoro:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---	--





<p>attività per le quali si richiede il riconoscimento e deve allegare le relative procedure a completamento di quanto già previsto nel manuale qualità (cfr. allegato 4);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi (cfr. allegato 5);</li> <li>• la dichiarazione con cui si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dal D.M. 10 dicembre 2001, tra i quali l'impegno a trasmettere alla Camera di commercio i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica (cfr. allegato 5);</li> </ul> <p>5.copia del versamento effettuato alla Camera di commercio;</p> <p>6. planimetria dei locali destinati a laboratorio di verifica.</p> <p><u>Allegato 2</u> - Modello elenco strumenti e apparecchiature posseduti e ritenuti idonei per l'esecuzione della verifica periodica.</p> <p>Codice identificativo dello strumento di misura  Matricola dello strumento    Ubicazione dello strumento    Descrizione dello strumento (tipo, modello)    Costruttore    Caratteristiche tecniche dello strumento (ad es. portata, risoluzione, classe)    Classificazione dello strumento (prima linea, campione di lavoro)</p>	<p>competenza i dati identificativi delle operazioni di verifica effettuate, entro i termini stabiliti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inviare entro 30 giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità, i relativi rapporti alla Camera di Commercio di Perugia, anche attraverso l'organismo certificatore.</li> </ul> <p>Ai sensi dell'art. 3 delle linee-guida e conformemente all'art. 4 del D.M. 10 dicembre 2001, il sottoscritto allega alla domanda:</p> <p>il manuale della qualità del laboratorio in forma controllata, corredato dalle procedure e istruzioni tecniche inerenti l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura;</p> <p>un esemplare, anche in formato elettronico, del contrassegno alfanumerico e dei sigilli che il laboratorio applicherà sugli strumenti di misura che hanno superato la verifica periodica;</p> <p>la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;</p> <p>NOME E COGNOME  QUALIFICA AZIENDALE  TITOLO PROFESSIONALE</p> <p>una certificazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, diretta ad assicurare:</p> <p>1) che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici ovvero che il laboratorio, pur facendo parte</p>
--	--

<p>Ente o funzione responsabile della taratura      Modalità di taratura      Frequenza di taratura      Data ultima taratura      Data prevista della prossima taratura      Altro</p> <p><u>Allegato 3</u> – Modello dichiarazione indipendenza ex artt. 11 e 22 Decreto n. 31/2011</p> <p>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO</p> <p>(resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)</p> <p>Il/la sottoscritto/a:.....nato/a .....</p> <p>il.....residente a..... .in via/piazza..... .</p> <p>..... ,</p> <p>legale rappresentante dell'impresa.....</p> <p>.....</p> <p>con sede in.....</p> <p>.....</p> <p>consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art.</p>	<p>di un'organizzazione più ampia, con interessi diretti o indiretti nel settore degli strumenti di misura, risulta autonomo e separato dall'attività di manutenzione e riparazione;</p> <p>2) che il personale incaricato della verifica è in possesso di un'adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale;</p> <p>3) di essere accreditato, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, da un organismo aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), il quale sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento, che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003 ovvero di operare, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012;</p> <p>- la ricevuta del versamento della somma di € _____, oltre I.V.A., a favore della Camera di Commercio di Perugia.</p> <p>Data Firma</p> <p>ALLEGATO III</p> <p>Sorveglianza dei laboratori riconosciuti idonei all'esecuzione della verifica periodica</p> <p>Piano di campionamento per il controllo degli strumenti sottoposti a verifica</p> <p>Premessa</p> <p>La norma di riferimento per il campionamento è la UNI ISO 2859</p>
--	--

<p>76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, così come previsto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000;</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA CHE</p> <p>1.il laboratorio e tutto il relativo personale, di cui al dichiarato elenco allegato, sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;</p> <p>2.il personale incaricato della verifica è in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza adeguata delle prescrizioni relative ai controlli.</p> <p>Li.....</p> <p>Firma leggibile.....</p> <p>Si allega:</p> <p>1)copia del documento valido di riconoscimento</p> <p>2)elenco del personale</p> <p><u>Allegato 4</u> - Modello dichiarazione conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (da compilare solo nel caso in cui nel caso in cui il laboratorio sia in possesso della sola certificazione del sistema qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001)</p> <p>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO</p>	<p>"Procedimenti di campionamento del collaudo per attributi".</p> <p>Il livello di qualità accettabile è stabilito al 4 %.</p> <p>I piani di campionamento sia semplice che doppio sono quelli ordinari.</p> <p>Per lotto s'intende il numero di strumenti verificati dal laboratorio nel trimestre di riferimento.</p> <p>Procedura</p> <p>1. I lotti vengono stabiliti in base alla loro numerosità in 12 classi contrassegnate dalle lettere dalla A alla M conformemente alla tabella lotti.</p> <p>2. La numerosità del lotto è individuata dal numero degli strumenti verificati trimestralmente dal laboratorio riconosciuto idoneo.</p> <p>3. Per le classi dalla A alla C si applica il campionamento semplice, per le restanti si applica il campionamento doppio. I criteri di accettazione e rifiuto sono stabiliti dalla tabella campionamenti.</p> <p>4. Il lotto viene considerato non conforme quando:</p> <p>a. il numero di strumenti verificati con esito positivo dal laboratorio, quando non avrebbero dovuto esserlo, risulti pari o superiore al criterio di rifiuto;</p> <p>b. il numero di strumenti verificati con esito negativo dal laboratorio, quando non avrebbero dovuto esserlo, e non ancora aggiustati dal riparatore abilitato risulti pari o superiore al criterio di rifiuto.</p> <p>5. Anche un solo strumento trovato oltre il doppio della tolleranza ammessa dalla legge fa ritenere l'intero lotto non conforme, ferme restando le ipotesi di</p>
--	---

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)	reato.
Il/la sottoscritto/a:.....nato/a .....	6. Tale schema di sorveglianza verrà osservato anche nei confronti di un laboratorio autorizzato da altra Camera di Commercio.
il.....residente a.....in via/piazza..... ,	TABELLA LOTTI
legale rappresentante dell'impresa.....	TABELLA CAMPIONAMENTI
con sede in.....	Classe del lotto
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000;	Numerosità del lotto
DICHIARA	Numerosità campione
di operare secondo un sistema qualità conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per le attività per le quali si richiede il riconoscimento	accettazione
Li.....	rifiuto
Firma leggibile.....	A
Si allega copia del documento valido di riconoscimento.	Da 2 a 8
	2
	0
	1
	B
	Da 9 a 15
	3
	0
	1
	C
	Da 16 a 25
	5
	0
	1
	D
	Da 26 a 50
	Primo 5
	Primo+Secondo 10
	0
	1
	2
	2
	E
	Da 51 a 90
	Primo 8

<p><u>Allegato 5</u> - Modello dichiarazione di impegno a inviare copia rapporto di certificazione/accreditamento.</p>	<p>Primo+Secondo 16 0 1 2 2 F</p>
<p>Il/la sottoscritto/a:.....nato/a .....</p>	<p>Da 91 a 150 Primo 13 Primo+Secondo 26 0 3</p>
<p>il.....residente a.....in via/piazza..... ,</p>	<p>3 4 G</p>
<p>legale rappresentante dell'impresa..... .....</p>	<p>Da 151 a 280 Primo 20 Primo+Secondo 40 1</p>
<p>con sede in..... .....</p>	<p>4 4 5 H</p>
<p style="text-align: center;">DICHIARA</p>	<p>Da 281 a 500 Primo 32</p>
<p>1.di impegnarsi a conservare per almeno 5 anni la documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati;</p>	<p>Primo+Secondo 64 2 6 5 7</p>
<p>2.di impegnarsi a inviare alla Camera di commercio, entro 30 giorni dalla conclusione delle visite ispettive da parte dell'ente di certificazione/accreditamento, copia del rapporto rilasciato;</p>	<p>J Da 501 a 1.200 Primo 50 Primo+Secondo 100 3</p>
<p>3.di impegnarsi ad adempiere agli obblighi previsti dal D.M. 10 dicembre 2001 tra i quali l'impegno a trasmettere, attraverso il sistema informativo della Camera di commercio i dati</p>	<p>8 7 9 K</p>

<p>identificativi delle operazioni di verifica- periodica.</p>	<p>Da 1.201 a 3.200 Primo 80 Primo+Secondo 160</p>
<p>Li.....</p>	<p>5 12</p>
<p>Firma leggibile .....</p>	<p>9 13</p>
<p></p>	<p>L</p>
<p></p>	<p>Da 3.201 a 10.000 Primo 125</p>
<p><u>Allegato 6</u> – Modello dichiarazione da parte del personale del laboratorio di impegno a rispettare il vincolo del segreto professionale.</p>	<p>Primo+Secondo 250 7</p>
<p></p>	<p>18 11</p>
<p>I sottoscritti</p>	<p>19 M</p>
<p>Nome Cognome Nata/o a Nata/o il Residente a (comune e provincia)</p>	<p>Da 10.001 a 35.000 Primo 200</p>
<p>Residente in (via/piazza) Funzione presso il laboratorio</p>	<p>Primo+Secondo 400 11</p>
<p></p>	<p>26 16</p>
<p></p>	<p>27</p>
<p>consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000</p>	<p>Allegato IV Nome dell'Impresa Indirizzo Città</p>
<p></p>	<p>ATTESTAZIONE DI ESEGUITA VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI METRICI</p>
<p>DICHIARANO CHE</p>	<p>RAPPORTO NUMERO (numero progressivo/anno di riferimento)</p>
<p>si impegnano a rispettare il vincolo del segreto professionale.</p>	<p>Il sottoscritto ( nome e cognome) ..... .....</p>
<p>Li.....</p>	<p>dipendente dell'impresa ..... .....</p>
<p>Firme leggibili</p>	<p>..... .....</p>



<p>Sigillo di protezione</p> <p>Il sigillo di protezione da utilizzare per gli strumenti di misura verificati dal laboratorio, secondo le modalità stabilite dall'allegato V del decreto legislativo 517/1992, deve avere le caratteristiche individuate dalla circolare n. 80 del Ministero dell'Industria del 7 ottobre 1993, di seguito riportate:</p> <p>Forma: rettangolare  Dimensioni: base 25 mm ; altezza 12 mm  Colore: nero e bianco, come nell'esempio</p> <p>Al centro, nel riquadro bianco di dimensione 7 mm., devono essere riportati con carattere di stampa nero ed inseriti in un ottagono regolare, il logotipo del laboratorio, la sigla della provincia ed il numero identificativo assegnato.</p> <p>Sigillo di garanzia</p> <p>Il sigillo di garanzia utilizzato dai laboratori, da applicare sugli strumenti di misura sottoposti a riparazioni o modifiche ai sensi dell'art. 6 del D.M. 182/2000, deve avere le caratteristiche stabilite nell'allegato alla direttiva ministeriale del 30 luglio 2004, di seguito riportate:</p> <p>l'impronta è costituita da un ottagono regolare inscritto in un cerchio il cui diametro non deve essere inferiore a 15 mm;  il numero identificativo del laboratorio assegnato dalla Camera di commercio è posto al centro dell'ottagono, all'interno di un rettangolo;  il logotipo del laboratorio (nell'esempio, la stella)</p>	<p>.....  .....  su ordine d'aggiustamento n. ....  ..... del ..... emesso dalla CCIAA  di .....</p> <p>a seguito di scadenza della validità della  verificazione precedente.</p> <p>In uso e soggetto agli obblighi di  verificazione periodica all'impresa:  numero REA:  .....  .....</p> <p>Ragione Sociale:  .....  .....</p> <p>Legale rappresentante:  .....  .....</p> <p>Indirizzo:  .....  .....</p> <p>Località:  .....  .....</p> <p>che la verifica ha avuto luogo presso la  sede del laboratorio  ovvero  che la verifica ha avuto luogo presso la  seguente località  Indirizzo::  .....  .....</p> <p>località:  .....  .....</p> <p>Lo strumento è stato controllato adottando  le metodologie contenute in norme  nazionali o comunitarie e depositate al</p>
--	--



<p>è posto al di sopra del rettangolo; la sigla della provincia è posta al di sotto del rettangolo.</p> <p><u>ALLEGATO 8</u> - Sorveglianza dei laboratori riconosciuti idonei all'esecuzione della verifica periodica - Piano di campionamento per il controllo degli strumenti sottoposti a verifica</p> <p>Premessa La norma di riferimento per il campionamento è la UNI ISO 2859 "Procedimenti di campionamento del collaudo per attributi". Il livello di qualità accettabile è stabilito al 4 %. I piani di campionamento sia semplice che doppio sono quelli ordinari. Per lotto s'intende il numero di strumenti verificati dal laboratorio nel trimestre di riferimento.</p> <p>Procedura</p> <p>3 I lotti vengono stabiliti in base alla loro numerosità in 12 classi contrassegnate dalle lettere dalla A alla M conformemente alla tabella lotti.</p> <p>4 La numerosità del lotto è individuata dal numero degli strumenti verificati trimestralmente dal laboratorio riconosciuto idoneo.</p> <p>3. Per le classi dalla A alla C si applica il campionamento semplice, per le restanti si applica il campionamento doppio. I criteri di accettazione e rifiuto sono stabiliti dalla tabella campionamenti.</p> <p>4. Il lotto viene considerato non conforme</p>	<p>momento della domanda di riconoscimento. Per le operazioni di verifica periodica si sono utilizzati i seguenti campioni di lavoro dotati di riferibilità ai campioni nazionali o internazionali:</p> <p>Tipo Marca Modello Matricola Certificato emesso da Scadenza</p> <p>L'apparecchio è risultato CONFORME alle prescrizioni di legge; - si è quindi proceduto alla suggellatura prevista dal piano di legalizzazione, osservando le norme descritte nelle linee guida per il riconoscimento di idoneità dei laboratori, e si è proceduto altresì ad applicare la targhetta di verifica la quale riporta come data di scadenza la seguente ..... (indicare con gg/mm/aa); - i risultati della misurazione, le incertezze ed i fogli di prova non compresi in questa attestazione sono comunque disponibili su richiesta in quanto archiviati presso la sede del laboratorio.</p> <p>L'apparecchio è risultato NON CONFORME alle prescrizioni di legge in quanto: risulta fuori del campo degli errori massimi permessi dalla vigente normativa; presenta difetti tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica; non presenta integri tutti i sigilli di protezione previsti dal provvedimento di ammissione a verifica e dagli eventuali piani di legalizzazione.</p> <p>(Data e luogo)</p>
---	---

<p>quando:</p> <p>a. il numero di strumenti verificati con esito positivo dal laboratorio, quando non avrebbero dovuto esserlo, risulti pari o superiore al criterio di rifiuto;</p> <p>b. il numero di strumenti verificati con esito negativo dal laboratorio, quando non avrebbero dovuto esserlo, e non ancora aggiustati dal riparatore abilitato risulti pari o superiore al criterio di rifiuto.</p> <p>5. Anche un solo strumento trovato oltre il doppio della tolleranza ammessa dalla legge fa ritenere l'intero lotto non conforme, ferme restando le ipotesi di reato.</p> <p>6. Tale schema di sorveglianza verrà osservato anche nei confronti di un laboratorio autorizzato da altra Camera di Commercio.</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>Il presente attestato è inviata all'ufficio metrico della Camera di Commercio di .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Una copia del presente attestato, contenente il rapporto con l'indicazione delle prove eseguite e dei relativi risultati, viene consegnata all'utente metrico.</p> <p>L'UTENTE METRICO (nome e cognome stampato e firma leggibile)</p> <p>L'OPERATORE (nome e cognome stampato e firma leggibile)</p> <p>IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO (nome e cognome stampato e firma leggibile)</p>																																																																											
<table border="0"> <thead> <tr> <th colspan="2">TABELLA LOTTI</th> <th colspan="3">TABELLA CAMPIONAMENTI</th> </tr> <tr> <th>Classe del lotto</th> <th></th> <th colspan="2">Numerosità</th> <th>del lotto</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Numerosità campione rifiuto</th> <th></th> <th></th> <th>accettazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Da 2 a 8</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Da 9 a 15</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Da 16 a 25</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Da 26 a 50</td> <td colspan="3">Primo 5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Primo+Secondo</td> <td>10</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Da 51 a 90</td> <td colspan="3">Primo 8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Primo+Secondo</td> <td>16</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Da 91 a 150</td> <td colspan="3">Primo 13</td> </tr> </tbody> </table>	TABELLA LOTTI		TABELLA CAMPIONAMENTI			Classe del lotto		Numerosità		del lotto		Numerosità campione rifiuto			accettazione	A	Da 2 a 8	2	0	1	B	Da 9 a 15	3	0	1	C	Da 16 a 25	5	0	1	D	Da 26 a 50	Primo 5				Primo+Secondo	10	0			1	2				2				E	Da 51 a 90	Primo 8				Primo+Secondo	16	0			1	2				2				F	Da 91 a 150	Primo 13			
TABELLA LOTTI		TABELLA CAMPIONAMENTI																																																																										
Classe del lotto		Numerosità		del lotto																																																																								
	Numerosità campione rifiuto			accettazione																																																																								
A	Da 2 a 8	2	0	1																																																																								
B	Da 9 a 15	3	0	1																																																																								
C	Da 16 a 25	5	0	1																																																																								
D	Da 26 a 50	Primo 5																																																																										
	Primo+Secondo	10	0																																																																									
	1	2																																																																										
	2																																																																											
E	Da 51 a 90	Primo 8																																																																										
	Primo+Secondo	16	0																																																																									
	1	2																																																																										
	2																																																																											
F	Da 91 a 150	Primo 13																																																																										

Primo+Secondo 26 0	
3 3	
4	
G Da 151 a 280 Primo 20	
Primo+Secondo 40 1	
4 4	
5	
H Da 281 a 500 Primo 32	
Primo+Secondo 64 2	
6 5	
7	
J Da 501 a 1.200 Primo 50	
Primo+Secondo 100 3	
8 7	
9	
K Da 1.201 a 3.200 Primo 80	
Primo+Secondo 160 5	
12 9	
13	
L Da 3.201 a 10.000 Primo 125	
Primo+Secondo 250 7	
18 11	
19	
M Da 10.001 a 35.000 Primo 200	
Primo+Secondo 400 11	
26 16	
27	

-----

La seduta ha inizio alle ore 11.00.

La riunione ha termine alle ore 13.00.

La presente deliberazione, assunta in data 29.04.2016 con il n. 5, è stata pubblicata mediante inserimento nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Perugia per sette giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la pubblicazione di atti e provvedimenti approvato con delibera consiliare n. 9 dell'11 maggio 2010, dal 28.07.2016 al 04.08.2016.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Mario Pera

Perugia, li 05.08.2016

---

Per copia conforme all'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to M. Pera